SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

242ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 APRILE 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

« Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste » **(1139):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10633
ABBADESSA (*Misto-MSI-DN*) 10641
BAUSI (*DC*) 10657
BENEDETTI (*PCI*) 10652
CIFARELLI (*PRI*) 10648
VIVIANI (*PSI*) 10631

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 10661

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 10661

Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanza e per la risposta scritta ad interrogazione:

PRESIDENTE 10661
SIGNORI (*PSI*) 10660

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 12 APRILE 1978 . . . 10667

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 aprile.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste » (1139)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che in un momento così drammatico della vita nazionale ciascuno di noi, qualunque sia la sua collocazione, senza considerare alcuna distinzione, neppure quella così logica, così fondamentale, così dialetticamente utile, che c'è tra maggioranza e minoranza, abbia un solo obiettivo, un unico desiderio, una volontà univoca: cercare anche — e vorrei dire soprattutto — in Parlamento di costruire degli strumenti efficienti ed adeguati per trarre via il paese da questa crisi profonda e forse più diffusa di quello che taluno creda e dalla quale è attanagliato. Pertanto se qualcuno o anche molti di noi volessero assumere una posizione critica, a nessuno sarebbe lecito pensare che si voglia assumere una posizione di contrapposizione; piuttosto e soltanto si ricerca un metodo concreto, forse il più utile, senz'altro il più sincero, per dare un contributo, per cercare di evitare che la crisi delle istituzioni e della loro credibilità, oggi così scossa, venga ad aumentare.

Questo è l'unico intento che certamente induce tutti noi a dare un contributo, per modesto che sia, questo è l'animo, l'obiettivo, la volontà con cui mi accingo ad esaminare il disegno di legge in esame. Direi che per condurre questa indagine dobbiamo prima di tutto porci un problema: a cosa tende questo disegno di legge, cosa vuole, qual è l'obiettivo che vuole raggiungere? Risolto questo problema, sarà per noi molto più facile saggiare a questo banco la rispondenza delle norme a quello che è e che deve essere il miraggio di tutti noi. Ed allora è per me motivo di indubbia soddisfazione poter iniziare osservando che questo è l'obiettivo che si è proposto il Governo.

La relazione che accompagna il disegno di legge così inizia: « La particolare e delicata situazione dell'ordine pubblico ha suggerito di procedere ad una attenta e puntuale verifica degli strumenti normativi vigenti e della loro rispondenza ad un'efficace azione di prevenzione e di lotta alla criminalità organizzata, comune e politica. In tale quadro si colloca sostanzialmente la visione della legge Reale, finalizzata non ad eludere lo svolgimento del *referendum* abrogativo, ma piuttosto a recepire, sulla base dell'esperienza sin qui maturata, i suggerimenti proposti per eliminare dubbi e riserve, avanzati su talune disposizioni di detta legge, in vista di un generale accrescimento delle garanzie di salvaguardia dei diritti dei cittadini, senza peraltro trascurare l'esigenza della sostanziale difesa dell'ordine democratico ».

Non possiamo che essere concordi con il Governo proponente su questo impegno e su questo obiettivo, perchè in realtà noi abbiamo bisogno di leggi, semmai quelle esistenti non fossero sufficienti, che in qualche modo realizzino concretamente la lotta contro la criminalità comune o politica oppure comune e politica e non potremmo certo apprezzare il Governo se, anzichè avere questo miraggio, tendesse ad evitare ad ogni costo, con una legge qualunque, il *referendum*, tendesse cioè ad evitare che i cittadini potessero avvantaggiarsi di un diritto loro riconosciuto costituzionalmente. Quindi a questo punto noi non dovremmo e non potremmo che rallegrarci con il Governo. Ho usato il condizionale non a caso perchè questo disegno di legge era comunicato all'onorevole Presidenza di questa Assemblea il giorno 16 marzo: quel tragico 16 marzo che tutti ci commosse e ci sconvolse.

Era il giorno in cui l'onorevole Andreotti presentava alle Camere il suo Governo; era il giorno in cui l'onorevole Presidente del Consiglio avrebbe dovuto leggere le sue dichiarazioni programmatiche. La confusione, l'incertezza, il disagio, il dolore e la tragedia indussero tutti a rinunciare a quella lettura. Il Presidente del Consiglio riassunse quelle che avrebbero dovuto essere le dichiarazioni programmatiche e giunse così alla fiducia, ma correttamente egli distribuì ai Gruppi le dichiarazioni programmatiche, così come aveva faticosamente scritto ed elaborato, dopo che naturalmente avevano ricevuto l'approvazione del Consiglio dei ministri. Ed il Presidente del mio Gruppo ha avuto la diligenza di distribuire a tutti i componenti del Gruppo queste dichiarazioni.

Ebbene, anche in queste dichiarazioni si parla delle modifiche alla legge Reale ma, a mio avviso, se ne parla con un certo divario, in un modo un po' diverso da quello che si legge nella relazione al disegno di legge, sebbene queste dichiarazioni dovessero essere lette in quest'Aula lo stesso giorno in cui fu presentata la relazione al disegno di legge in esame. Appare quindi opportuno rileggerle, riesaminarle, valutarle perchè esse possono esserci di ausilio e di conforto nell'esame della normativa cui poi mi appresterò: « Nei confronti dei quattro nuovi *referendum* in calendario per quest'anno — vi si legge — dopo l'ampia discussione intervenuta tra le forze politiche che lo sostengono, il Governo ha predisposto tre disegni di legge sostitutivi rispettivamente della legge Reale, dei trattamenti sanitari psichiatrici obbligatori e di quelle norme sulla Commissione inquirente di cui è stata richiesta la abrogazione referendaria. Nessuna iniziativa invece è stata o verrà presa circa la legge sul finanziamento dei partiti. Ci guida un duplice intento: » (gli intenti qui si raddoppiano) « modificare, secondo una responsabile valutazione delle circostanze e delle prospettive, le norme messe in discussione, accrescendo le garanzie di salvaguardia dei cittadini senza sacrificare peraltro le esigenze della difesa dell'ordine democratico dalla eversione e dal neofascismo », e fin qui siamo nel pieno della via aperta dalla relazione ministeriale, ma poi si aggiunge: « ed evitare che le forze politiche fossero portate a manifestare in materia un unico orientamento discorde proprio mentre sono impegnate in Parlamento in uno sforzo di convergenza che mai si concilierebbe con atteggiamenti di polemica, specialmente su un tema purtroppo di perdurante attualità come quello della legalità repubblicana. Mi riferisco in particolare alla legge Reale, sulla quale, superando il *referendum*, si eviterà altresì il qualunquistico errore di dar vita ad una specie di improprio plebiscito a favore o contro la criminalità e il disordine, impostazione che ritengo esulerebbe anche dalle intenzioni dei proponenti ».

Onorevoli colleghi, a questo proposito dobbiamo dire, dunque, che nello stesso giorno il Governo esprime due diversi convincimenti: secondo ciò che è scritto nella relazione, si mira solo alla salvaguardia dei diritti dei cittadini e delle esigenze della difesa sociale; secondo le dichiarazioni programmatiche, si tende a questo e ad evitare il *referendum*.

Non che — intendiamoci bene — non sia dovere, oltrechè diritto, del Parlamento e del Governo, una volta che si trovino di fronte alla proposta di un *referendum*, fare quan-

to è necessario per soppesare, valutare, indagare quanto di fondato, quanto di esatto ci sia nella proposta e, di conseguenza, provvedere legislativamente evitando il *referendum*. Su questo ritengo non si possa non essere d'accordo. Ma l'onorevole Presidente del Consiglio ha detto altra cosa e precisamente che intento governativo è anche quello di eludere il *referendum* per evitare uno scontro tra le forze della maggioranza. Ora delle due, l'una: o questa materia è di primaria importanza, e allora è inutile nasconderci dietro i paraventi; se non c'è accordo, che lo scontro avvenga e le cose si chiariscano; o invece e piuttosto la materia non ha tanta importanza, e allora lo scontro non potrebbe avere conseguenza alcuna su questa maggioranza così ampia.

Ma quello che sorprende maggiormente nelle dichiarazioni scritte, non lette dall'onorevole Presidente del Consiglio, è che egli cerchi di prospettare solo l'ipotesi, alquanto grave, che il *referendum* sulla legge Reale possa ridursi, secondo le sue stesse parole, a un qualunquistico errore per dar vita a un improprio plebiscito a favore o contro la criminalità e il disordine.

P R E S I D E N T E . Senatore Viviani, non per interferire nel suo discorso, ma vorrei ricordare che il Parlamento, e quindi anche il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le ha approvate: cioè ha approvato quelle che ha udito.

V I V I A N I . Lo so, purtroppo. Onorevole Presidente, se mi consente una precisazione, riprendo proprio un punto sottolineato dal senatore Perna in quella occasione: il compagno senatore Perna parlò di dichiarazioni che poi sarebbero state distribuite e che sarebbero state esaminate e valutate via via che noi avremmo affrontato i singoli problemi. Infatti, come l'onorevole Presidente ben sa, quella fiducia fu data con tutta spontaneità, però in una situazione quanto mai singolare, approvando le dichiarazioni che in verità non erano state lette e almeno dal sottoscritto non erano conosciute.

P R E S I D E N T E . Mi pare che, per l'esatta determinazione del senso degli atti parlamentari, si debba fare il seguente chiarimento: non è possibile accettare l'ipotesi che siano state approvate dichiarazioni non fatte.

V I V I A N I . Purtroppo lei sa che qui non furono lette.

P R E S I D E N T E . Secondo la Costituzione si passa a concedere la fiducia su mozione motivata che, nel caso citato, ha la seguente premessa: « Udite le dichiarazioni del Governo ».

Che il Presidente del Consiglio abbia potuto, per chiarire la posizione assunta, far presente che aveva preparato un discorso più ampio di quello pronunziato, ripromettendosi di portarlo a conoscenza dei senatori in diversa sede, questo mi pare fuori discussione ma ciò non altera la certificazione indicata dal voto, espressa sulla base delle « dichiarazioni udite ».

V I V I A N I . Infatti io non faccio altro che discutere quelle dichiarazioni, non tanto per inficiarne la validità, ma per porle in confronto con quello che nella relazione al disegno di legge comunicato lo stesso giorno alla Presidenza si affermava. Dicevo dunque: quella dichiarazione grave relativa a un preteso equivoco plebiscito sull'ordine o il disordine, sulla criminalità o l'onestà, fu mal posta dall'onorevole Presidente del Consiglio, e forse neppure lui l'avrebbe così posta se fosse stato presago dei fatti gravissimi avvenuti in seguito. Infatti in quello stesso giorno e nei giorni successivi il popolo italiano insorse per dimostrare quanto esso fosse contrario alla criminalità e al disordine. Pertanto il *referendum* sulla legge Reale può e deve essere inteso, caso mai, in un solo senso e cioè: se l'elettorato approva o non approva disposizioni concernenti la libertà del cittadino (e non solo la libertà del cittadino) ritenendole opportune ed efficienti. Questo è il problema, non il plebiscito sulla criminalità o non criminalità.

In quelle stesse dichiarazioni il Presidente del Consiglio specifica: « A nessuno sia lecito interpretare la limpida iniziativa sostitutiva perfezionata durante la crisi come una limitazione del diritto dei cittadini al *referendum*. E infatti il Governo anche per le materie dei quattro *referendum* che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili prende impegno di presentare al più presto proposte di disegni di legge modificativi ». Ne prendiamo atto, anche se ognuno di noi conosce fin troppo bene la differenza che corre tra un disegno di legge presentato e l'impegno a presentare un disegno di legge. Se gli impegni dei governi passati fossero stati adempiuti, forse oggi non ci troveremmo nella drammatica situazione in cui ci troviamo.

Tutto questo ho detto e dico per sottolineare come io intenda valutare la normativa non in relazione a queste dichiarazioni governative ma piuttosto e soltanto in relazione a quanto è scritto nel documento che accompagna il disegno di legge, laddove appunto si dice chiaramente che il Governo non ha nessun intento deteriore di evitare il *referendum* ma soltanto quello di dare uno strumento più efficiente alla difesa della collettività, senza per questo intaccare i diritti dei cittadini.

Fatta questa premessa, dovrei fare un'osservazione generale, che forse è inutile perchè è stata detta e ridetta; e non si può affermare neppure che si sia trattato di un colloquio tra sordi perchè le osservazioni sono state recepite. Ma si è fatto come se nulla fosse stato nè detto nè valutato. Mi riferisco alla questione delle riforme fatte col sistema novellistico, che è un sistema cui talvolta è necessario ricorrere ma del quale troppo si è abusato nel nostro paese. Si ha l'impressione che le riforme novellistiche e i decreti-legge siano stati due costanti abusi governativi, e non solo governativi per quel che riguarda le modificazioni novellistiche.

Quando queste modificazioni incidono su leggi dell'importanza del codice penale e del codice di procedura civile, non riescono, in genere, che a produrre danno. Ma ciò che in questo caso vale assai di più, a modesto avviso di chi parla, è che nelle modificazioni novellistiche non si è seguita una linea, una costante, un orientamento, un principio. Si sono fatte modificazioni novellistiche in contraddizione fra loro, fino a giungere all'esasperazione. Non voglio dire che tutto questo abbia assunto un aspetto schizofrenico; certamente però ora ha avuto un segno ora un altro, giungendo ad essere in costante contraddizione. Il che spiega la sfiducia, spiega il disagio, spiega la perplessità degli interpreti i quali non possono più sapere come interpretare una certa legislazione, quando essa non risponda a princìpi, ma oggi sia in un senso e domani in un altro, senza che il mutamento poggi su ragioni valide. Significa, quindi, fare dell'ironia appellarsi, con una legislazione di questo genere, alla certezza del diritto ed è autentica ipocrisia continuare ad invocare il principio di legalità.

Detto questo, vediamo brevemente quelle che sono le norme di maggiore interesse. Certo, questo è un disegno di legge di una ampiezza eccezionale, che modifica il codice penale, il codice di procedura penale, le norme di repressione delle attività fasciste, per cui un esame accurato richiederebbe un tempo che certo non mi è consentito. Esaminerò, quindi, solo alcuni punti, cominciando dall'uso legittimo delle armi da parte del pubblico ufficiale. Questo uso era regolato dall'articolo 53 del codice penale, un codice — come tutti sappiamo — sorto in regime fascista, un codice che mirava all'affermazione di princìpi autoritari. Ebbene, quella norma ha superato tutta la bufera della guerra e la conseguente pace della liberazione, quella norma è rimasta fissa, stabile. Forse qualcuno di noi poteva pensare che avesse bisogno di essere in qualche modo riformata, ma se mai questo pensiero è sorto nella nostra mente, esso tendeva ad avere una norma meno ampia e meno autoritaria. Invece ha retto, e ha retto per ben 45 anni. Ora, in tre anni, vorremmo apportare la seconda modifica; ebbene, penso che convenga seppure brevemente, per chiarirci le idee, vedere da vicino questa norma per stabilire lo

sconquasso, il danno, l'inutile danno che si è apportato già con la prima modifica ad una norma che garantiva fin troppo l'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale. La norma recita così: « Uso legittimo delle armi. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti » (cioè legittima difesa e adempimento di un dovere o esercizio di un diritto) « non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità ». Allora, « respingere una violenza », « vincere una resistenza »; cosa altro si vuole? Certo, deve ricorrere lo stato di necessità, certo, ci deve essere una situazione per cui il pubblico ufficiale si rende conto di non poter altrimenti evitare un danno grave a sè o ad altri. Ma quando questo presupposto elementare sussiste, il pubblico ufficiale e le persone eventualmente invitate dal pubblico ufficiale possono fare uso legittimo delle armi per respingere la violenza o vincere la resistenza. Per respingere la violenza significa, onorevoli colleghi, che di fronte a qualsiasi delitto che in qualche modo abbia come elemento costitutivo o aggravante la violenza, il pubblico ufficiale e chi è con lui, alle sue dipendenze, può legittimamente fare uso delle armi.

Non basta (e questa dizione è già amplissima) ma può usare le armi anche per vincere la resistenza, cioè ogni qualvolta il pubblico ufficiale si trova in condizione di essere sopraffatto, in nome dell'autorità che rappresenta, può — essendovi costretto dalla necessità — fare uso delle armi. Mi domando cos'altro si voglia e cosa ci possa essere di più ontologicamente. A me sembra che non ci possa essere nient'altro; e ciò soprattutto dopo che una recente sentenza sicuramente non pregevole, in un caso clamoroso, ha affermato con una sicumera degna di miglior causa che resiste all'autorità non solo chi gli si oppone attivamente, ma anche chi gli si oppone passivamente e cioè chi scappa. Il ladruncolo di polli che fugge di fronte al pubblico ufficiale che intima di fermarsi può essere condannato a morte da eseguirsi immediatamente sul posto: questo ha detto la sentenza e questa è l'attuale giurisprudenza che certamente — non dubitatene — si consoliderà, come è dimostrato dal fatto che il pubblico ministero, dopo aver impugnato la sentenza, non ha coltivato l'impugnazione.

Allora, se questa è l'interpretazione, se l'articolo 53 del codice Rocco a questo può portare, come di fatto a questo ha portato, mi domando cos'altro volete.

È venuta poi la legge Reale a fare una una modifica; dove c'era il punto, si è tolto il punto e si è messa una congiunzione per cui il pubblico ufficiale, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità « e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ». Tra l'altro il sequestro di persona qui è indicato anche in senso generico, cioè nell'ipotesi di cui all'articolo 605, cioè come reato di relativa importanza, ma non importa. Cosa significa la specificazione di questi delitti? Vorremmo averlo saputo. Cosa significa specificare che comunque il pubblico ufficiale può — se costrettovi dalla necessità — usare le armi per impedire delitti che — per avere la violenza come elemento preponderante — già rientrano nella dizione generale? Significa solo fare una inutile esemplificazione. E allora ci è stato detto: di che vi lamentate se tutto si riduce ad una esemplificazione? Ma la risposta c'è, è precisa e non è soltanto formalistica, cioè non concerne solo il fatto che in un codice non si debbono dire cose inutili ma sostanziali; questa esemplificazione nello spirito della legge voleva, se non — come suggestivamente è stato detto — concedere la licenza ad uccidere, certamente spingere a fare un uso delle armi meno prudente, meno attento. E infatti così è stato. Quali sono state le conseguenze? Certo, questa esemplificazione — che ha portato ad una ingiusta e non ammessa, nella interpretazione letterale, amplificazione della

norma — può avere indotto a uccidere qualche criminale autentico, sia pure in un paese che non ammette la pena di morte, ma poi a cos'altro ha portato? Ha portato alla conseguenza che il criminale, privo di una qualsiasi remora morale e sapendo di questa amplificazione di fatto, ha sparato per primo e le nostre strade purtroppo sono state bagnate dal sangue di agenti che tutelavano l'ordine pubblico.

Si è sparato con facilità, e il maturo cinquantenne che se ne andava a spasso con la compagna è stato freddato e una serie di ragazzi che erano privi di patente oppure avevano commesso qualche piccolo furterello sono caduti sotto il piombo della polizia quando le armi non dovevano essere usate.

Ebbene, ora siamo arrivati alla ulteriore riforma, ora si è cambiato di nuovo, questa formulazione non va più bene, è sembrato che non fosse sufficiente. Il Governo ha presentato nel suo disegno di legge una formulazione così preoccupante, così grave che alcuni colleghi democristiani hanno sentito il bisogno di presentare degli emendamenti, in parte accolti, in Commissione. La disposizione del testo governativo diceva: « Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità ». Qui il codice Rocco si fermava e metteva un punto; ed anche il testo governativo si ferma e mette un punto. Però la norma — a differenza di quella del codice Rocco — continua in questi termini: « L'uso delle armi è altresì non punibile quando, in relazione a circostanze di tempo e di luogo, tale uso è reso necessario al fine di impedire la consumazione dei delitti di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata e di sequestro di persona ». È fin troppo evidente che si parla dell'uso delle armi senza rapportarlo al pubblico ufficiale; dunque chiunque può, in quelle circostanze, usare le armi: autentica spinta alla guerra civile. I commissari se ne sono accorti, l'hanno capito e hanno modificato il testo con un emendamento che l'onorevole rappresentante del Governo ha accettato.

B O N I F A C I O, *ministro di grazia e giustizia.* Esplicitava quello che era implicito nel testo.

V I V I A N I. Però quando si tratta dell'uso delle armi è meglio essere espliciti. Quanto meno due potevano essere le interpretazioni e non a caso la Commissione ha accolto l'emendamento. Se fosse stata la stessa cosa la Commissione non avrebbe perso tempo.

Dice l'attuale testo, quello, cioè, della Commissione: « Non è punibile altresì il pubblico ufficiale » — ora sì che è chiaro — « che fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, tale uso è necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata o di sequestro di persona ».

Onorevoli colleghi, la formula è migliore, non c'è dubbio, ma è sempre di una gravità eccezionale. Non so se la sensibilità che ormai il lungo esercizio della professione mi ha dato deformi i miei giudizi, ma a me pare che questa formula sia inaccettabile. Infatti nella legge Reale, mettendo la congiunzione e dicendo « e comunque » si richiamava lo stato di necessità prima ricordato. Qui invece si cambia, qui si dice che per questi delitti l'uso delle armi è ammesso quando è necessario (non si usa più la frase: « costretto dalla necessità ») in relazione alle circostanze di tempo e di luogo; si tratta, dunque, di una necessità relativa.

Voglio sottolineare alla benevola attenzione di quest'Assemblea la gravità di questa dizione in un sistema nel quale il putativo equivale al reale. Non occorre che io mi trovi in uno stato obiettivo di necessità, basta che lo ritenga, naturalmente con la dovuta prudenza (stato di necessità putativo). Questo è sufficiente per esonerarmi da ogni responsabilità.

In una situazione di questo genere, il pubblico ufficiale, il quale nottetempo — circostanza di tempo — alla periferia della città — circostanza di luogo — fa uso delle armi solo perchè un tizio (in effetti è avvenuto a Milano un fatto del genere prima che ci fosse questa dizione) fa una mossa con la quale intende prendere i documenti e tale mossa viene interpretata come quella di chi voglia prendere un'arma non è punibile perchè ha ritenuto di usare legittimamente le armi.

Direi di riflettere su questo punto prima di modificare il codice penale perchè non si tratta — e la relazione lo sottolinea — di una legge eccezionale, temporale, ma del codice penale e prima di insinuare in detto codice una disposizione di questo genere bisogna appunto pensarci bene dal momento che neppure il regime fascista aveva sentito il bisogno di arrivare a tanto! (*Commenti del senatore Venanzetti*).

BOLDRINI CLETO. Vi era il tribunale speciale.

VIVIANI. Questo è un'altro discorso: io parlo dell'articolo 53. In materia di antifascismo nessuno mi può dare lezioni e per questo posso parlare apertamente.

Dicevo dunque: da questo legislatore ci si possono aspettare cose di tutti i colori, dato che appunto ne fa di tutti i colori.

Nella legge Reale si dice: « . . . e comunque impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata, sequestro di persona ». Nella nuova dizione si tolgono i delitti di naufragio, di sommersione, di disastro aviatorio e di disastro ferroviario. Se una specificazione andava fatta — ed io sono nettamente contrario ad ogni specificazione perchè l'articolo 53 del codice Rocco copriva tutto — la legge Reale giustamente indicava tra gli altri delitti di enorme portata come la sommersione di una nave, il disastro ferroviario, il disastro aeronautico.

Il nuovo legislatore, invece, toglie questi delitti da quelli esplicitamente indicati. Sarebbe stato grave se la prima volta non li avesse indicati ma è ben più grave che li abbia tolti, perchè l'interprete deve porsi questa domanda: perchè l'ha fatto? Se non è un modo surrettizio, per tentare di evitare il *referendum*, deve essere data la motivazione circa la eliminazione di delitti così imponenti da quelli specificati.

Sono osservazioni piuttosto ovvie e semplici, ma devono essere fatte perchè finora o non sono state espresse o di esse non si è tenuto alcun conto in questa ansia, spesso incontrollata, di dire al paese che qualche cosa è stato fatto, sia pure di inefficiente.

Detto ciò, vorrei esaminare il punto relativo al nuovo delitto: atti preparatori di delitti di grave allarme sociale. Si dice: c'è un miglioramento in confronto alla legge Reale e sostanziale. La legge Reale prevedeva il confino mentre ora esso è stato cancellato; in realtà la legge Reale prevedeva una misura di prevenzione nei confronti di chi fosse sospettato di un reato, con la modifica, invece, si crea il « reato di sospetto ». Nonostante che non sia facile orientarsi, cerchiamo di valutare obiettivamente la modificazione. Intanto, cominciamo ad esaminare la giustificazione che è nella relazione; si dice, a questo proposito: « Si è prevista la soppressione delle disposizioni che consentivano l'estensione delle misure di sicurezza di cui alla legge antimafia alle persone sospettate di porre in essere attività eversive. Si è ritenuto, infatti, di dover configurare tali attività quali vere e proprie fattispecie delittuose, assoggettandole a sanzioni di natura penale, per la cui applicazione sarà naturalmente richiesto l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi di responsabilità. La modifica è intesa ad assicurare maggiori garanzie sostanziali e processuali ai cittadini, eliminando un sistema di misure di prevenzione che — pur avendo trovato scarsa applicazione — aveva tuttavia suscitato polemiche e riserve (ora se ne accorgono!) senza assicurare una effettiva tutela della sicurezza pubblica ». Come previsto, del resto! « D'altra parte le nuove fattispecie, per le quali è prevista l'obbligatorietà del mandato di cattura, si richiamano in parte a figure

criminose — quali l'istigazione e l'associazione — già note al nostro ordinamento e trovano, per quanto si riferisce all'incriminazione di fatti *ante delictum*, diversi dal tentativo, puntuale riscontro in altre legislazioni di paesi a noi vicini ». E certamente l'onorevole Ministro, quando parlerà, ci dirà in quali nazioni ed in quale contesto.

« In sede di esame del disegno di legge numero 1798, attualmente all'esame della Camera, tutto il sistema delle misure di prevenzione previsto dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riguardante le persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, nonchè dalla legge 31 maggio 1965,n. 575, recante disposizioni contro la mafia, dovrà essere peraltro attentamente verificato, giacchè l'istituto del soggiorno obbligato non ha sortito esito felice neppure sul piano della prevenzione criminale comune. A prescindere infatti dalle obiezioni di costituzionalità e di rispondenza di detto istituto ai princìpi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia, è diffusa opinione che il " confino " abbia sensibilmente contribuito a trapiantare la delinquenza più pericolosa (finalmente se ne sono accorti; meglio tardi che mai!) in regioni che ne erano immuni ». Bel successo!

Questo si legge nella relazione al disegno di legge di quel Ministero che qui propose e sostenne con tanto calore la legge Reale. Ebbene, a me questo pare uno strano modo di ragionare: si dice che il confino, (ora chiamato, con un eufemismo che ha un po' un sapore turistico, « soggiorno obbligato ») non solo non ha dato esito positivo, ma è servito a spargere la criminalità in tutto il paese. Allora lo si toglie dalla legge Reale, ma lo si conserva, almeno per ora, sia pure con una promessa di revisione, nella legge antimafia e nella legge precedente Questo non è un modo serio nè di ragionare nè di procedere. Ma si raggiunge un grado di ipocrisia non facilmente tollerabile allorchè si dice: di che cosa vi lamentate? Invece della misura di prevenzione, vi diamo un processo, con tutte le garanzie processuali. Intanto però è un processo che si fa con il mandato di cattura obbligatorio. Ma — a parte ciò — il ragionamento non è questo. Io voglio sapere prima di tutto, prima delle garanzie processuali, dove si fonda l'accusa, come si esercita l'azione penale, come questo processo viene in essere.

Ed allora mi accorgo, per riconoscimento del Governo e dello stesso Parlamento, allorchè approvò la legge Reale, che gli atti preparatori obiettivamente rilevanti erano penalmente irrilevanti, tanto che per essi si usa una misura di prevenzione e non una condanna. Pertanto come si può, con questa facilità, passare da un atto penalmente irrilevante ad un atto che, invece, è portato alla dignità di elemento costitutivo di un delitto? Sarebbe lo stesso se ad un certo momento si dicesse che camminare in certe ore, per una certa strada di una certa città fosse un fatto che desta sospetto. Ed allora si dice che chi si trova a camminare in quella strada in quelle ore può essere soggetto a una misura di prevenzione. Ma come si fa poi, per questo fatto già considerato irrilevante, dire che esso viene a costituire elemento di un delitto per il quale, per di più, c'è una grave pena e il mandato di cattura obbligatorio?

Comunque noi vogliamo sapere una sola cosa dai proponenti: cosa significa « atto preparatorio obiettivamente rilevante » Non vogliamo sapere altro: vogliamo sapere solo cos'è questo oggetto misterioso.

N E N C I O N I . Basta rifarsi a Zanardelli.

V I V I A N I . Sì, ora arriviamo allo Zanardelli. Questo oggetto misterioso (atto preparatorio obiettivamente rilevante) deve essere o no idoneo a causare l'evento del delitto che si sta preparando? Questo è il problema. Certamente questo atto preparatorio obiettivamente rilevante deve tendere a quel delitto: diretto in modo non equivoco, si legge nella norma. Ma noi ci domandiamo: deve essere, altresì, idoneo o non deve essere idoneo? Deve cioè avere in sè obiettivamente la capacità di produrre l'evento di quel delitto o no?

Verrebbe voglia di rispondere di sì, perchè sembra impossibile che in un sistema

che afferma di non voler punire gli atti non idonei (reato impossibile: articolo 49 del codice penale) si faccia poi una previsione delittuosa in cui invece è punito un atto previsto proprio come non idoneo. Sembrerebbe di sì, dunque. D'altra parte, da un punto di vista logico, da un punto di vista razionale e — andiamo più in là — da un punto di vista di senso comune, mi volete dire che significato può avere l'espressione: « atto preparatorio obiettivamente rilevante » se non è idoneo? Eppure non hanno inteso dire questo, eppure hanno voluto escludere l'idoneità, perchè la norma inizia dicendo: « Fuori dei casi di cui all'articolo 56 », fuori, cioè, dei casi di tentativo di reato. E per il tentativo, come sappiamo, occorre un atto idoneo diretto in modo non equivoco al compimento del reato.

Allora rimane il mistero: cosa significa questo atto preparatorio? Noi non possiamo dimenticare — e così vengo proprio sulla via che stava indicando il senatore Nencioni — come il codice Rocco volle superare la distinzione tra atto preparatorio e atto esecutivo, che fu tipica del codice Zanardelli. Perchè la volle superare? Non certo (i tempi non erano orientati in questo senso) per venire incontro agli imputati ma per un altro motivo: perchè si disse che la distinzione era del tutto inutile. Se l'atto preparatorio era idoneo andava punito anche se preparatorio; non occorre, quindi, distinguere tra questi atti e gli esecutivi ma solo tra atti idonei e non idonei. Ecco perchè il codice Rocco abolì la distinzione. E allora cosa ci rimane? Ci rimane il ritorno ad una distinzione che non ha senso.

Un illustre giurista che ha appartenuto anche a quest'Assemblea, l'onorevole professor Bettiol, nel suo giustamente famoso manuale di diritto penale scrive: « Non è necessario che l'azione sia idonea a ledere un bene giuridico, perchè il reato nella sua essenza è violazione di un dovere di obbedienza, non lesione di un bene o alterazione di un interesse: è ribellione della volontà individuale alla volontà collettiva. A consumare il reato basta quindi l'atto di volontà comunque manifestata ».

L'onorevole professor Bettiol, un giurista sommo, non certo della mia parte, dice ancora: « Questo in sintesi è il contenuto di un diritto penale che guarda alla volontà e che si contrappone a un diritto penale che guarda al risultato.

Esso vuole essere l'espressione di una concezione totalitaria del diritto penale che scruta anche nelle reni dell'uomo e avvince l'uomo anima e corpo allo Stato. È chiaro che, sulla base di tale concezione, il fronte di difesa della società contro il delitto viene ad essere spostato su posizioni molto avanzate, a tutto scapito della libertà individuale e della sicurezza giuridica. Nella stessa Germania, ove questa concezione era stata avanzata e dove sembrava che stesse per trionfare, è stata aspramente criticata e respinta da molti giuristi ». Ebbene, vogliamo noi giungere a scrutare nelle reni dei cittadini? Facciamolo pure, ma quanto meno dobbiamo averne piena la coscienza e la conoscenza.

E passo brevissimamente ad alcune disposizioni processuali, quelle relative alla libertà personale. È questo sempre un tema di estremo interesse in un paese che ha sofferto una dittatura, in un paese che ha una Costituzione che ha creato i diritti inviolabili, tra i quali vi è quello della libertà personale. In questo quadro la Costituzione stabilisce che, salvi i casi di necessità e di urgenza tassativamente indicati dalla legge, la libertà personale può essere limitata solo per provvedimenti motivati dall'autorità giudiziaria. Questa è la cornice ed in questa cornice si collocano le norme della procedura penale. Il codice Rocco stabilisce che c'erano alcuni delitti per cui il mandato era obbligatorio e la libertà provvisoria non era possibile. Era un principio autoritario che andava benissimo per quei tempi e che aveva un senso, sia pure da noi contrastato e condannato. È venuta la liberazione, di cambiamenti se ne sono fatti pochi e non si è fatto neppure questo perchè la regolamentazione del codice Rocco rimase fino al 1955 quando si fece un peggioramento — logico, ma sempre un peggioramento — con la legge. Siccome il codice Rocco si riferiva ad una certa norma e non si riferiva alle leggi speciali, allora si affermò che il mandato di cattura riguardava an-

che le leggi speciali quando la pena superava un certo limite.

Su questo tema si ritornò nel 1972, quando il Parlamento — per riparare ad una enorme ingiustizia commessa dal giudice che teneva in catene Valpreda innocente, non volendolo scarcerare per mancanza di indizi, come avrebbe dovuto — emanò una legge con la quale, anche per i delitti nei quali è obbligatorio il mandato di cattura, si poteva consentire la libertà provvisoria. Dopodichè, passata l'emozione, passato il momento — questo è un paese in cui si legifera per spinte emozionali ed irrazionali — si giunge alla legge Reale che, invece, stabilisce che la libertà provvisoria non si può concedere per una serie di delitti. Ora si arriva alla modifica della legge Reale e si dice di nuovo che la libertà provvisoria si può concedere per qualsiasi delitto. Sono d'accordo su questo concetto ed anzi francamente io andrei anche più in là, perchè, secondo me, nel nostro regime costituzionale la libertà personale può essere limitata solo per comprovate esigenze istruttorie o di difesa sociale: punto e basta. Il che implica — e non può essere altrimenti — una valutazione di fondo di ogni particolare caso e, quindi, esclude l'obbligatorietà della cattura. Però non è ammissibile ad ogni pie' sospinto mutare non solo la normativa ma addirittura l'intento e lo spirito della legge Reale.

Con la mia consueta, anche se volete antipatica, franchezza, aggiungo che l'altro giorno sono rimasto impressionato da quello che in Commissione ha detto il collega (è assente ma lo dico lo stesso) e amico Bausi il quale domandava al Governo come fosse possibile che, proprio in un momento di questo genere, si ammettesse la libertà personale per qualsiasi delitto. È una acuta osservazione che non può non avere il suo peso e non può far pensare che questa norma venga proposta per deteriori motivi, quale quello di eludere il *referendum*. Certo non vorrei — e lo dico ora per allora — che, eluso il *referendum*, il Governo ci proponesse un'altra modifica novellistica con la quale la libertà provvisoria non si può più concedere. I cambiamenti sono stati sempre tali e tanti e così schizofrenici che ci si può aspettare anche questo.

Si è detto nella stessa norma che in alcuni gravi casi la libertà provvisoria deve essere condizionata ad alcune misure di controllo; da ciò si è dedotto che in questo modo si tornerebbe a reintrodurre il confino. È proprio così; però debbo aggiungere che, a mio avviso, questa prudenza è spiegabile.

Giunto quasi al termine, vorrei fare una riflessione sulla repressione delle attività fasciste. Sarà che sono sfiduciato, pessimista, vecchio, non so: sarà quello che volete voi, ma ogni volta che il Governo propone una legge che limita le libertà personali (non la chiamiamo liberticida) l'ultimo capo è dedicato alla repressione delle attività fasciste. Non vorrei che fosse un fatto strumentale, un accorgimento, un paravento dietro il quale contrabbandare merce tutt'altro che commestibile. Certo è che le modifiche alla legge Scelba sono tutt'altro che incisive; con la legge Reale si fa una modifica, con il nuovo disegno di legge si torna sulla vecchia strada, in sostanza, si torna alla legge Scelba.

Comunque, a proposito di questo capo, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle ipotesi delittuose previste dall'articolo 21, che riguarda appunto la repressione delle attività fasciste. Io ho una certa sensibilità in questa materia, forse esasperata, lo riconosco; ho sempre paura che gli altri cerchino di costruire la frusta per me, sia pure volgendosi ad altri. Ora, qui ci sono certe ipotesi che, quanto meno, lasciano perplessi. Si dice: « Si considerano associazioni, movimenti o gruppi diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del fascismo o del nazismo quelli che, richiamandosi all'ideologia o alla dottrina o ai princìpi o agli obiettivi del fascismo o del nazismo stessi, operano per stabilire la dittatura fascista o comunque per sovvertire violentemente l'ordinamento democratico dello Stato », e siamo d'accordo; ma qui c'è un punto e virgola, poi si continua e si dice: « ovvero esaltano, minacciano o usano la violenza quale metodo di lotta politica »; benissimo, posso anche essere d'accordo, però così si allarga il campo e si fuoriesce, dalla tematica « repressione delle attività fasciste ».

Ebbene continuiamo l'esame della norma: « ovvero propugnano la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ». Badate che il verbo propugnare è un verbo equivoco: io scrivo un articolo dicendo che certe libertà non mi vanno bene; cosa faccio, propugno? Sono domande, stiamoci attenti: ed ancora « ovvero denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza ». Non vorrei Dio voglia che non sia profeta — che ad un certo punto, norme di questo genere, possano essere attribuite a forze, ad organizzazioni, ad associazioni, a movimenti tutt'altro che fascisti. È vero, il bene giuridico che va tutelato è quello di inibire le attività fasciste, e non quello di mantenere una pacifica convivenza, ma siamo abbastanza pratici per sapere come qualche volta non basti avere affermato che il bene giuridico tutelato è altro perchè l'interpretazione della norma rinuncia ad intonarsi con la intitolazione.

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, onorevole Ministro, scusatemi se vi ho fatto perdere troppo tempo; ho voluto soltanto cercare di apportare — anche se subito di esserci riuscito — un qualche contributo per dare al paese strumenti realmente efficienti ed adeguati. C'è aspettativa, c'è anche speranza; le abbiamo deluse tante volte queste aspettative e queste speranze; non vorrei che con una legge di questo tipo ancora una volta le deludessimo. Nonostante ciò, non ho alcuna speranza che questo disegno di legge venga modificato; tuttavia ho voluto dire ugualmente il mio pensiero e vi ringrazio della vostra benevola attenzione. Anche questa volta ho cercato — anche se difficilmente ci sono riuscito — di rapportarmi ad un imperativo categorico che ho tentato di tenere sempre presente nella mia ormai lunga vita: fai quello che devi, avvenga quello che può. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Abbadessa. Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A . Illustre Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, poco fa il senatore Viviani, presidente della Commissione giustizia, in un lucido intervento, ha implicitamente messo in risalto le motivazioni per le quali si è giunti da parte del Governo alla proposta di questo disegno di legge: rinviare il *referendum* sulla legge Reale. Che la procedura adottata dal Governo possa considerarsi legittima a me pare molto dubbio dopo che la Corte costituzionale, con sua ordinanza di ufficio, ha sollevato recentemente questione di costituzionalità relativa all'articolo 39 della legge del 1970, e in rapporto all'opportunità di vagliare i tempi e i modi entro i quali il Governo e il Parlamento possono modificare le leggi già oggetto di un *referendum* approvato dalla Corte di cassazione.

Ma ritengo che, al di là di queste valutazioni circa la contingente proposta di legge, ci dobbiamo porre il quesito se considerarla lo stesso una buona legge in rapporto alla situazione sociale-politica nella quale ci troviamo. Ritengo che questo quesito sia di importanza notevole, perchè la bontà di una legge non credo possa misurarsi dai consensi che eventualmente su di essa possono aversi nei vertici dei partiti; tanto meno la bontà di una legge si può misurare dal numero dei voti che su di essa convergono in Parlamento. La bontà di una legge credo che vada commisurata alle attese del popolo, alle aspirazioni di larghi strati e masse di cittadini che fanno parte dei partiti e che possono anche esserne al di fuori. Se il metro di valutazione è questo, credo mi sia consentito di dire che questa legge, per me e per molti cittadini italiani, non è una buona legge. Essa, in fondo, rispecchia la doppia anima del legislatore: l'anima del legislatore il quale si sforza, forse anche lodevolmente, di introdurre delle misure di prevenzione anche a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, e l'anima del legislatore il quale è portato da una controspinta ad esercitare un certo permissivismo. D'altro canto lo abbiamo rilevato in più circostanze e non solo all'interno della normativa della legge presente, come avrò l'onore di illustrare, ma anche in rapporto al decreto-legge sull'antiterrorismo che si sta discutendo alla Commissione giustizia. In fondo questa legge vorrebbe essere un giro di vite in apertura per scavalcare quegli istituti che, secondo i proponenti del *referendum*, sarebbero oltremodo restrittivi

e violatori della libertà del cittadino; perciò vi è una aspirazione di fondo, una contraddizione di fondo tra l'oggetto e la normativa di questa legge che stiamo discutendo e la tendenza di fondo del decreto-legge antiterrorista. Là vi è la tendenza giusta, opportuna e necessaria a dare un giro di vite restrittivo, qua ci troviamo di fronte ad una ripetizione, ad un costante, ricorrente dualismo degli indirizzi legislativi. E non ricorderò a lei, onorevole Ministro, come già in passato si siano avuti casi piuttosto clamorosi di questa divergenza di orientamenti da parte del legislatore; ma ne farò menzione solo al fine di confortare il mio dire.

Vi è stata in passato la legge dell'11 aprile 1974, n. 99, adottata ed approvata in un periodo in cui il disordine pubblico era in aumento, con la quale il legislatore si proponeva provvedimenti urgenti sulla giustizia penale. Francamente nell'analizzare quella normativa tutto si può dire tranne che fosse urgente nella regolamentazione varia degli istituti modificati. Ma le pare davvero, onorevole Ministro, che potesse considerarsi urgente modificare in quelle circostanze l'istituto della valutazione delle attenuanti e delle aggravanti, che si potesse allora ritenere urgente modificare la concezione della continuazione del delitto, che si potessero allargare i limiti concreti della sospensione condizionale della pena, che l'istituto della recidiva potesse diventare solo un fatto discrezionale per un minimo aumento della pena, che il concorso delle attenuanti e delle aggravanti avesse altro metro? Si sconvolse una sistematica giuridica e penale che costituiva comunque un freno per la delinquenza imperante. Voglio dire che in quella circostanza il legislatore fu piuttosto lassista, piuttosto permissivista, poichè modificò istituti che potevano costituire una remora per la delinquenza, e li modificò a favore della delinquenza operante. Infatti la pena per la sospensione condizionale veniva portata alla erogazione in concreto a due anni, anche per condanne a più riprese; la continuazione nel delitto, con conseguente diminuzione di pena, veniva riconosciuta anche per delitti di disegno criminoso diverso; il giudizio di prevalenza od equivalenza veniva esteso anche tra circostanze attenuanti comuni e aggravanti specifiche; la recidiva rientrava in una contestazione solo discrezionale al fine di un assai modesto aumento di pena. Subito dopo il legislatore evidentemente si accorse di aver ecceduto e venne fuori l'altra anima — ecco perchè parlo di una doppia anima del legislatore — con la tendenza ad aumentare le pene edittali: la legge 14 ottobre 1974, n. 487, dettava nuove norme contro la criminalità inasprendo infatti le pene per quanto riguarda le rapine, i sequestri, la detenzione di armi.

A distanza di pochi mesi, dunque, il legislatore da un lato cerca di attenuare le pene che colpiscono i delinquenti e dall'altro le inasprisce per i reati che possono apparire più gravi e più frequenti. Si giunge quindi alla legge 22 maggio 1975, n. 152, che porta la firma del ministro Reale. E questa è una legge contro la quale molto ingiustamente si è esagerato con le critiche anche se oggi è di moda trovare ogni espediente per ricorrere al *referendum*, per cercare di togliere quanto di buono vi può essere nella nostra legislazione. Penso comunque che questa legge, pur criticabile, come tutte le opere che vengono fuori dalla attività umana e dagli studiosi di legislazione, ha dei contenuti positivi che potevano ancora essere congruamente mantenuti nella nostra legislazione. Comunque è sopravvenuta questa legge che discutiamo, necessitata da parte del Governo ai fini di evitare il *referendum*, come ha posto in risalto il senatore Viviani.

Perchè riteniamo che il disegno di legge governativo, così come è uscito dalla Commissione giustizia, rivela ancora in se stesso delle contraddizioni e rispecchia due anime del legislatore? Mi consenta, onorevole Ministro, di dichiarare che mi occuperò subito del gruppo di norme che riguardano la prevenzione dei reati e dei delitti configurati specialmente in sostituzione dell'istituto del confino di polizia che faceva parte della normativa della legge Reale. Dirò che francamente non mi sembra da respingere l'ipotesi del nuovo reato di cui all'articolo 5 « Istigazione a delitti di grave allarme sociale », come mi pare non sia neppure da respingere l'altra ipotesi di « Associazione per delit-

ti di grave allarme sociale ». Sono istituti che avete creato *ad hoc* in rapporto a quell'esigenza di giustificare la eliminazione del confino e che dimostrano la volontà del legislatore di inasprire delle pene e di adeguarsi, comunque, a quella che può essere una aspettativa fondata di larghi strati dell'opinione pubblica. Quando poi il legislatore — e qui avanzo le mie riserve e le mie perplessità — passa a individuare un delitto « di atti preparatori », indubbiamente crea un istituto giuridico nuovo che, per lo stesso modo in cui viene caratterizzato, dà indubbiamente luogo a delle incertezze tant'è vero che in sede di Commissione giustizia al Senato si sono levate autorevoli voci, tra le quali mi pare proprio quella del senatore Branca, il quale ha manifestato la perplessità e il timore che con questa disposizione di legge possano andarsi a colpire, contrariamente al disposto costituzionale, anche le intenzioni del soggetto.

Non sono tra coloro che ritengono che non possa caratterizzarsi un delitto di atti preparatori. In fondo che cos'è il delitto consumato? È un evento perfezionato. E che cosa è il delitto tentato? È un *eventus in itinere*. L'atto preparatorio è qualche cosa che dovrebbe obiettivamente estrinsecarsi *ante iter*, prima dell'inizio dell'esecuzione del delitto, per creare lo evento La cosa è possibile nella casistica, però, così come etimologicamente, lessicalmente è proposta nell'articolo, indubbiamente darà luogo a notevoli discrepanze di interpretazione. Infatti, leggendo questo articolo che parla degli atti preparatori e leggendo l'articolo del codice Rocco che parla del tentativo, voi trovate che è cambiato soltanto un aggettivo. Mentre il codice Rocco parla di atti idonei, qui si parla di atti « preparatori », con l'aggiunta — che non c'è per il tentativo e per gli atti idonei — « di atti obiettivamente rilevanti ». Il confine di demarcazione diventa evanescente e incerto in quanto entrambe le specie di atti si richiede siano diretti o idonei a commettere un delitto, implicando una valutazione oggettiva di essi e — quello che è più difficile — una valutazione dell'*animus* del soggetto. È giusta allora la perplessità di quanti si chiedono se questa figura di delitto per atti preparatori non finirà col far cancellare il delitto di tentativo e far riconoscere molti delitti di « atti preparatori » in luogo di ciò che potrebbe essere invece caratterizzato come tentativo e viceversa se l'atto preparatorio non finirà con l'identificarsi nelle normali e consolidate fattispecie del delitto tentato.

A parte queste critiche, ritengo che questa normativa possa avere il consenso degli operatori del diritto. Naturalmente, onorevole Ministro, non mi occuperò di tutti gli altri istituti minori, che sono nel testo del disegno di legge. Per l'espulsione dello straniero, noto la garanzia che si dà allo stesso con il ricorso che va fatto alla Cassazione; metterò poi a raffronto questa garanzia che si dà al singolo straniero con la mancanza di garanzia che si ha in altre circostanze ed istituti: appunto per questo sottolineo tale richiamo.

Certamente possono essere accolte tutte le modificazioni inerenti alla notificazione urgente, alla dichiarazione di urgenza del processo, alle perquisizioni e al fermo di polizia: sono norme, nel complesso, che possono anche avere il consenso di quanti siano pensosi dell'ordine pubblico e della necessità di fronteggiare determinate situazioni ma, onorevole Ministro, le pare che l'istituto della dichiarazione urgente dei processi, l'istituto della notificazione urgente per telefono possa reggere nella nostra organizzazione della giustizia se prima non si bada ad organizzare le strutture, a completare i ruoli dei cancellieri, dei segretari, a mettere il personale necessario nella magistratura?

Se questo non si farà, tali istituti renderanno più caotica la macchina della giustizia e saranno forieri non di semplificazioni e di accelerazioni ma di complicazioni e di ritardi. Ecco perchè, onorevole Ministro, sottolineo alla sua cortese attenzione l'opportunità che, accertate le carenze che vi sono nel personale e nelle strutture, si faccia uno sforzo adeguato per sopperirvi. Non devo ricordare che non è da oggi che voci autorevoli, tra cui quella del nostro illustre Presidente, hanno segnalato che una delle esigenze primarie della società è quella della

giustizia e che nella programmazione generale la giustizia dovrebbe avere una preminenza assoluta, data la domanda di giustizia e di ordine. È in questa direzione che io stesso in Commissione giustizia mi pronunciai contro il bilancio della giustizia perchè mi pareva assolutamente impari alle necessità del momento emergente.

Detto questo come valutazione critica e costruttiva, mi sia consentito di aggiungere che se questa prima parte del disegno di legge da voi presentato rappresenta in positivo l'anima del legislatore inteso a garantire i diritti costituzionali del cittadino e a prevenire i reati, vi è un'altra parte — l'altra anima del legislatore, la parte lassista — che lascia noi e grande parte del popolo italiano disillusi ed amareggiati. Le pare, onorevole Ministro, che la situazione in cui ci troviamo — la tragedia e il dramma del 16 marzo sono ancora presenti purtroppo al nostro animo — possa consentire in maniera piuttosto larga, arrendevole, incomprensibilmente lassista, la previsione dell'istituto della libertà provvisoria per tutti i delitti? Le pare giusto ed opportuno che, in un momento in cui una personalità eminente come l'onorevole Moro è segregata nelle cosiddette prigioni del popolo, venga fuori una disposizione normativa che in astratto consente anche ai brigatisti di Torino la libertà provvisoria? Mi pare che questo sia un voler contraddire le necessità del momento, un voler porsi contro le attese, le aspirazioni del popolo e l'allarme sociale che intendete tutelare.

Voi non graduate, non limitate il numero dei reati per cui si possa non concedere la libertà provvisoria ma indiscriminatamente, quale che sia il titolo e l'oggetto dell'azione delittuosa, concedete che ognuno può avere il diritto e l'aspirazione ad avere la libertà provvisoria. Si dirà (ho letto quanto è stato detto in Commissione): bisogna dare fiducia ai magistrati. Ma qui non si tratta di negare la fiducia ai magistrati, si tratta di fare una politica che abbia un contenuto di strategia criminale e che rispecchi determinate esigenze. A parte la considerazione che ai magistrati possiamo chiedere il senso del dovere, di rispettare e di far rispettare per quanto possibile la legge, ma non possiamo chiedere di fare gli eroi al servizio di uno Stato che rinuncia a parte della sua sovranità delegandola ai magistrati o lasciando che gli sia vulnerata dalle bande armate. Lo Stato deve avere il coraggio di disciplinare con una normativa almeno i casi più gravi in cui non sia possibile concedere la libertà provvisoria.

Si dirà che contro la libertà provvisoria concessa per alcuni delitti è previsto l'appello del pubblico ministero. Il che è ancora lassismo se il pubblico ministero non ha tale facoltà per tutti i gravi delitti. Ma anche il pubblico ministero non deve essere un eroe, anche egli non può farsi carico di salvaguardare la sovranità, l'autorità, il prestigio dello Stato in ogni circostanza. Ed è chiaro che anche egli non potrà usare tale facoltà che con circospezione. Senza dire che, dal punto di vista costituzionale, è pericoloso lasciare al magistrato la possibilità di decidere caso per caso. L'Italia, onorevole Ministro, ha diverse corti d'appello e molti magistrati; e poichè il giudizio sulla concessione della libertà provvisoria viene ad essere condizionato dalla mentalità, dalla cultura, dal carattere del magistrato, ci troveremo di fronte a casi per cui autori di gravissimi delitti potranno usufruire della libertà provvisoria ed altri no.

Comunque quello che aggrava veramente l'amarezza e la contrarietà è il fatto che questa disposizione di legge prevede la libertà provvisoria anche per i recidivi, per coloro che abbiano già commesso reati gravissimi. Mi pare che questo sia decisamente contro le aspettative della generalità dei cittadini e contro la necessità del momento in cui ci troviamo.

Sembra non bastino le frequenti evasioni e i numerosi delitti consumati dai detenuti, evasi o in licenza, durante il periodo di libertà procurata! Sembra che in proposito nessun consiglio di prudenza responsabile provenga dalle statistiche che ci forniscono dati di *escalation* dei delitti davvero impressionanti!

Recita infatti il testo dell'articolo 17 del disegno di legge: « La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel

caso di imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura che si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta la emissione obbligatoria del mandato di cattura ». Pertanto possiamo trovarci di fronte ad un soggetto il quale sia stato già arrestato perchè per il primo delitto il mandato di cattura era obbligatorio e che venga ad usufruire della possibilità di avere la libertà provvisoria anche la seconda volta e per delitto altrettanto grave. E si lascia al magistrato solo, molte volte indifeso ed esposto alle reazioni della violenza, la discrezionalità di decidere in una situazione abnorme dell'ordine pubblico e della sicurezza personale! Sono enormità ed errori di cui la società continuerà a fare le spese.

Ecco perchè dicevo che attraverso la lettura di questo e di altri articoli affiora la seconda anima del legislatore, affiora cioè ciò che di negativo ha fatto il legislatore per cancellare quello di buono che vi ho letto ed al quale ho aderito.

Qual è l'altro articolo che sembra sintomatico di questa doppia anima del legislatore? È quello nel quale si riduce la pena per il delitto di ricettazione. Certo questo delitto nella legge Reale era punito in modo piuttosto sensibile. Tuttavia io dico: in questa normativa vi siete riferiti spesso ai delitti che suscitano particolare allarme sociale. Ed allora perchè non graduare le pena per la ricettazione, che giustamente era stata aumentata dalla legge Reale, alla gravità dei delitti che suscitano particolare allarme sociale? Avete previsto delle pene specifiche, avete caratterizzato dei delitti specifici per l'istigazione a compiere reati di particolare allarme sociale, per l'associazione per compiere reati della stessa specie: e allora graduate anche la pena della ricettazione per il denaro, per la merce, per le derrate che provengono da delitti i quali suscitano particolare allarme sociale! Questo vuoto c'è nella normativa del disegno di legge governativo: insomma, nello stesso quadro normativo voi trattate astrattamente la pena edittale per la ricettazione in sostanza facendo ritenere che per il legislatore, a parte la erogazione in concreto che potrà fare il giudice, la ricettazione da rapina armata o da sequestro di persona, magari uccisa, non merita una differenziazione dalla ricettazione di un comune furto!

Vi siete preoccupati di diminuire le pene per la ricettazione e non avete tenuto conto che — date la situazione dell'ordine pubblico e le spinte macroscopiche al delitto — proprio per le diverse specie di ricettazione si doveva dare al giudice la possibilità di non essere destinatario di intimidazioni implicite od addirittura esplicite degli ambienti delinquenziali. O si crede che la serie dei magistrati assassinati non incide, come è naturale ed umano, sulla magistratura che è composta da cittadini esemplari, ma uomini come tutti?

Infine, per quanto riguarda la possibilità dell'uso delle armi, non sono così categorico come il senatore Viviani, perchè in fondo anche l'articolo relativo all'uso delle armi dimostra la volontà del legislatore proprio di consentirlo in casi assolutamente estremi, sino al punto che lo ha addirittura escluso anche per evitare la consumazione di gravi delitti.

La legge Reale prevedeva che le armi potessero essere usate in stato di necessità ed elencava i vari delitti, tra i quali figuravano il naufragio, la sommersione, il disastro aviatorio, il disastro ferroviario. Non mi pare che queste figure di delitti siano tali da essere estrapolate come una cosa di poco conto, come fa il disegno di legge, mentre nella legge Reale trovavano spazio adeguato per legittimare l'uso delle armi secondo necessità. L'articolo 1 del disegno di legge dice fra l'altro: « Non è punibile altresì il pubblico ufficiale che fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica quando, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, tale uso è necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata o di sequestro di persona ».

D'altro canto la circospezione e la prudenza che vengono usate stanno a significare che il legislatore non ha voluto essere poi tanto severo, come magari si è ritenuto, se ha precisato che, in relazione alle circostan-

ze di tempo e di luogo, tale uso deve essere consentito al fine di impedire l'evento solo per gravi delitti, e non tutti. In altri termini si chiede che il pubblico ufficiale, anche costretto dalle necessità, diventi esso stesso giudice, esaminatore del merito e degli estremi che la legge prevede perchè l'uso delle armi possa essere fatto, anche in circostanze particolarmente pericolose. E non so se sarà sempre possibile che il pubblico ufficiale possa avere il tempo, l'autocontrollo e il senso di responsabilità di fare uso delle armi se — sbagliando sulla valutazione delle circostanze di tempo e di luogo — possa poi rischiare di pagare di persona per eccesso di zelo. Non so, quindi, quanto tale norma può giovare e se, nella preoccupazione di garantire un bene costituzionalmente protetto (la vita anche di chi delinque), non si sia posto in penombra lo stesso bene posto in pericolo da delitti richiamati ed anche da altri, ancor più gravi, stranamente dimenticati dal legislatore.

Tutto questo sta a dimostrare che non vi è una coordinazione logica tra la normativa del primo gruppo di articoli che ho avuto il piacere di commentare brevemente e la normativa di questo secondo gruppo di articoli. Ma l'ultimo esame, onorevole Ministro, lo farò per la parte del disegno di legge che riguarda la repressione delle attività fasciste.

Ho apprezzato quanto ha detto poco fa il senatore Viviani, il quale ha sottolineato che ogni volta in cui ci troviamo ad approvare norme per l'ordine pubblico ci imbattiamo nell'opportunità di parlare anche della repressione delle attività fasciste. Egli ha detto: non vorrei che questo fosse un paravento, un alibi. Ma in effetti, onorevole Ministro, quest'ulteriore normativa lascia non solo sinceramente perplessi ma addirittura sorpresi per l'arroganza e i contenuti non rispondenti alla nostra tradizione e civiltà giuridica. E credo di poter parlare senza alcun complesso di natura politica in quanto non ho vincoli di partito, anche se ho aderito, come era mia convinzione, agli emendamenti che l'amico Pisanò e il senatore Crollalanza hanno presentato per questa legge.

La disposizione della legge Reale era chiara e diceva fra l'altro che erano punite non solo le attività fasciste, ma anche quelle che potessero essere riferite ad altri gruppi aventi lo stesso scopo di danneggiare lo Stato. Difatti all'articolo 18 della legge Reale n. 1 era esplicitamente detto che « le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 506, si applicano anche a coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato ». Quindi si riferiva non solo ad operatori del delitto di matrice fascista ma ad operatori di qualunque matrice contro l'ordinamento costituzionale dello Stato. Qui invece, nel 1978 ed alla fine quasi del mese di aprile, sembra che ci dobbiamo occupare soltanto delle attività fasciste. La cosa certo può riuscire facile, perchè quando si parla di arco costituzionale è chiaro che molte disposizioni possono essere adottate e passare per costituzionali, sebbene in sostanza non lo siano. Insomma il riferirsi alla Costituzione, il farsene mallevadori o intransigenti interpreti può essere, come è, comodo strumento per violarla presumendo che ciò non appaia o che la cosa, a tanto difensori della Carta della Repubblica, possa essere agevolmente consentita.

Mi permetterò, onorevole Ministro, di rilevare gli abusi della legge nel suo capo III. In altri termini qui non si tende soltanto a reprimere giustamente le attività anticostituzionali ed antistatuali di quei gruppi di ultradestra che si ispirano alle dottrine fasciste o naziste, ma si tende ad includere ed a colpire anche l'opinione, si tende a creare la figura del delitto di opinione. Così all'articolo 18 si dice: « ovvero svolgono propaganda nazista o propugnano discriminazioni razziali; ovvero compiono manifestazioni di carattere fascista » e « ovvero denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza ». Ma, il confine tra denigrazione e critica severa o acre qual è? Qui praticamente si vuole impedire che vi sia una critica di dissenso sia pure aspra, in determinate direzioni. Come si farà a scindere la denigrazione dall'esercizio legittimo della critica?

C'è poi ancora l'ultimo comma dell'articolo 18 che prevede: « La condanna per taluno dei fatti indicati nei precedenti commi comporta l'interdizione perpetua dai pubbli-

ci uffici ». Ma come, c'è l'interdizione perpetua anche per le ipotesi minori, per le ipotesi che non destano alcun serio allarme sociale? La proscrizione spartana, perpetua, quando voi stessi ci avete insegnato che le pene devono tendere alla rieducazione, quando l'articolo 22 della Costituzione dice che nessuno può essere privato della capacità giuridica per le sue opinioni politiche? Significa che praticamente si comincia a creare un regime. Non siamo al 3 gennaio, non siamo al 1926, ma siamo qui nel tentativo di imporre un regime ed una dittatura mentale anche nel libero e legittimo esercizio delle opinioni e delle libere manifestazioni del pensiero e della esegesi critica. Tale mia convinta affermazione è sostenuta da altre, pur gravi e vessatorie norme introdotte nel disegno di legge. *Majora canamus*, perchè gli italiani sappiano e pensino.

Dico ancora, onorevole Ministro, che è assolutamente abnorme l'articolo 22 quando stabilisce: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento (del movimento, gruppo o partito) e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ». Dunque non ci sarà più bisogno di un giudizio della magistratura, dunque non prevedete neppure che cosa possa fare il gruppo di cittadini colpiti da questa disposizione nel momento in cui per il cittadino straniero avete previsto il ricorso in Cassazione per decretarne la conferma dell'espulsione? Se può essere accettato il primo comma dell'articolo 22 che stabilisce: « Qualora con sentenza risulti accertato il reato di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo », il secondo comma — come innanzi richiamato — può avere contenuto vessatorio, persecutorio ed arbitrario.

Mi pare che così si voglia usurpare il contenuto della norma costituzionale di cui all'articolo 25 perchè nessuno può essere distratto dal giudice naturale precostituito per legge. Ora, il Governo che, in un determinato momento, insoddisfatto o reattivo, o quanto meno per rispondere alle sollecitazioni di altre forze, adottasse un provvedimento di questo genere scavalcando la magistratura, non farebbe altro che violare, a mio avviso, l'articolo 25 della Costituzione. Ed i cittadini colpiti non trovano nella norma alcuna disposizione di tutela: debbono subire l'arbitrio e l'errore dell'Esecutivo, se tale fosse, definitivamente, senza tutela giurisdizionale. E non si dica che il decreto-legge dovrebbe avere il riscontro della conversione in legge del Parlamento... Quando la maggioranza raggiunge l'80 per cento ogni riscontro diventa fatto superfluo... per decisioni precostituite!

Altro sarebbe stata la previsione di un ricorso — studiandone la possibilità di attuazione — non certo al tribunale regionale ma alla Corte costituzionale o alla Corte di cassazione a sezioni unite.

Ma vi è un'altra norma violatrice della libertà d'opinione: « Chiunque fa propaganda a favore di un partito, associazione, movimento o gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di cui all'articolo 1 è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla stessa pena soggiace chi, pubblicamente, esalta esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo e del nazismo, ovvero compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste ».

Insomma il legislatore teme perfino le ombre e, per ciò, non solo colpisce fatti obiettivi, esteriori e consapevoli (e ciò può essere giusto e riconosciuto come legittimo) ma anche le opinioni, le convinzioni, i fatti inconsapevoli: ciò è regime e dittatura e coazione del pensiero. Insomma perfino un partito, un gruppo che ancora non sia stato dichiarato illegittimo, che non sia stato ancora dichiarato violatore della legge, che non abbia avuto un provvedimento di scioglimento, può creare una responsabilità penale in un cittadino che lo sostenga e ne faccia propaganda. Ma allora le garanzie costituzionali per la libertà di opinione, di pensiero, di associazione dove stanno? Infatti può pensarsi ad una responsabilità per il cittadino

che faccia propaganda per un partito che si proponga o per gruppi che si propongano scopi eversivi, qualora fosse intervenuto un provvedimento giurisdizionale e un conseguente provvedimento di Governo, non certo per trasferire una preventiva interpretazione di fatti dolosi al singolo cittadino!

Ed allora, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, riteniamo che questa non sia una buona legge.

Fra l'altro ha un grave vuoto, una sorta di complesso psicologico negativo del legislatore in rapporto alla repressione dei reati che possono avere, ed hanno, una matrice ideologica diversa da quella fascista. In un momento grave come quello attuale, sul quale emerge in maniera disarticolante il numero e l'efferatezza dei delitti organizzati e rivendicati da bande armate di matrice marxista-leninista, il legislatore — perfino trascurando il drammatico caso dell'onorevole Moro — non sente la necessità di accomunare nella presunta opera di prevenzione e nelle pene i brigatisti ed i guerriglieri ultrarossi. Perchè?... È un vuoto grave, che certo non è colmato dall'altro decreto-legge contro il terrorismo, pure impari alle necessità e... claudicante per una efficace politica anticrimine.

Per tutti i motivi che in sintesi abbiamo ricordato, di carattere generale o particolare dei singoli istituti, e perchè, nell'insieme, le parti negative del disegno di legge — come parziali, insufficienti o liberticide ed incostituzionali — cancellano quella parte che di buono e accettabile presenta lo stesso disegno di legge, diciamo che non possiamo approvarlo perchè non rispondente alle reali attese di pacificazione e di tutela del popolo italiano. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è inutile nascondersi dietro una matita: questo dibattito torna ad impegnare il Parlamento perchè c'è l'intento di evitare su questa legge il *referendum*. Mi permetterò di ripetere quello che ho detto giorni fa per il Gruppo repubblicano circa il disegno di legge di modifica della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa. Noi repubblicani in linea di principio non siamo affatto contrari a che su materie controverse si esprima la coscienza del paese, ma riteniamo che il rischio di vuoti normativi, come nel caso delle norme relative alla Commissione inquirente, e il pericolo di un voto esagitato e insufficiente su una materia che va esaminata con tutta la ponderazione e con il massimo di equilibrio possibile, nonostante le circostanze, possano portare a un risultato scarsamente rispondente alle esigenze del paese e alle esigenze di sviluppo democratico del nostro Stato. Ecco perchè condividiamo lo sforzo che con le altre forze politiche costituzionali si sta facendo per introdurre in questa legge quella razionalizzazione e sistemazione che consenta di superare le critiche, che sono alla base della proposta di *referendum*, e quindi di creare quel fatto nuovo giuridicamente rilevante che annulli il procedimento referendario.

Ecco quindi che voglio ricordare quanto scritto dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 16, in relazione a questa legge. La Corte costituzionale aveva presente la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, in cui si sosteneva l'inammissibilità del *referendum*, trattandosi di un provvedimento legislativo avente varietà di contenuti normativi. L'Avvocatura dello Stato, cioè, ha presentato la stessa critica che la Corte costituzionale ha recepito per quanto riguarda la richiesta di *referendum* sul libro primo del codice penale. Orbene la Corte ha riconosciuto che si tratta di varie norme, quelle comprese nella cosiddetta legge Reale, però ha affermato che in merito la richiesta di *referendum* abrogativo non eccede le previsioni dell'articolo 75 della Costituzione, perchè il *referendum* richiesto ha per oggetto un particolare complesso di misure legislative eccezionali, se non addirittura provvisorie (non si dimentichi che varrebbero fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), che il Parlamento ha disposto nel comune intento di fronteggiare la

presente situazione di crisi dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla criminalità politica e parapolitica.

Con le proposte all'esame del Senato in base al disegno di legge elaborato dal Ministro guardasigilli e presentato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Guardasigilli e con il Ministro dell'interno, si vogliono superare proprio queste due critiche, attinenti al sistema della cosiddetta legge Reale, quella della eccezionalità e quella della provvisorietà.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* CIFARELLI). Ecco perchè noi repubblicani rileviamo che questo sforzo è stato portato innanzi con accettabile coerenza. Sono state riportate agli articoli del codice penale o inquadrate negli istituti della procedura penale tutte quelle disposizioni della legge Reale che erano state configurate a sè. Nel far questo sono stati adottati quei ritocchi e quelle innovazioni che consentono appunto di ritenere che, salvo modificazioni profonde di quella che sarà la situazione del nostro paese, (e tutti auspichiamo che ciò avvenga al più presto) non siamo più in presenza di una legge eccezionale, ma di una legge dalle norme severe in relazione a fatti delittuosi della massima gravità.

Ritengo che questo dobbiamo tener presente quando parliamo delle due anime del legislatore, come oggi si è detto in quest'Aula. L'indirizzo normativo del nostro paese è sempre stato univoco, abbiamo sempre più voluto estendere le garanzie democratiche, il garantismo nei confronti dei pubblici poteri, il massimo della pubblicità, il massimo della impugnabilità. Noi repubblicani ricordiamo spesso che si è parlato di riforme di tipo svedese, riferendosi alle esperienze di un nobile paese dell'Europa del nord che ha avuto una stabilità democratica ed una attività riformatrice esemplare nella libertà, mentre nel nostro paese, per cause esterne e per situazioni interne, per una serie di errori politici, si è avuto un proliferare di agitazioni e di odi, di cause di instabilità che hanno reso necessaria quella severità propria di uno Stato che si difende, di una democrazia che apre gli occhi, di una società che non può consentire all'avventurismo di scardinarla, che non vuole assolutamente trovarsi con la saggezza del poi, a libertà perduta.

Veniamo dall'antifascismo, onorevole Presidente, ma nessuno vuole qui una medaglia; certamente non la voglio io; abbiamo sempre riflettuto sul fatto che le democrazie, che sono cieche di fronte ai pericoli emergenti, finiscono per non riuscire più a invertire un corso storico. E bisogna saper porre al momento opportuno un freno contro la demagogia e contro il conformismo di coloro che ritengono che abbattere ogni limite significa essere sempre i più intelligenti e i meglio orientati.

Dovendo oggi fare questo intervento, ho ripreso, onorevole Presidente, quanto ebbi a dire in quest'Aula nella seduta del 29 maggio del 1975, quasi tre anni fa. Se non temessi di mancare di rispetto al Presidente e ai colleghi tutti, rileggerei quel mio discorso; risparmierei così una fatica e forse riuscirei ad essere più organico perchè quell'intervento era fatto con animo più pacato rispetto ad oggi, mentre siamo sotto l'angoscia di avvenimenti eccezionali e nella prospettiva di eventi ancora peggiori. Mi sia però consentito, onorevole Presidente, ricordare quello che dicevo allora. Si discuteva sulla violenza fascista per stabilire se esistesse o meno solo da una parte; quanto si discusse a vuoto, su questo punto! Io dissi che non si torna indietro verso il fascismo e che certe manifestazioni sono da reprimere e da combattere, però bisogna stare attenti a che non emergano altre forme di violenza a distruggere la libertà del nostro paese. «Non si torna indietro — lo si voglia o non lo si voglia —

all'Italia totalitaria, ma non possiamo assolutamente consentire qualsiasi altro fatto che sia altrettanto pericoloso ».

« Questa legge dunque ha una sua necessità obiettiva ma ne ha anche una soggettiva che non costituisce una contrapposizione. Ci riferiamo a fenomeni sociali e politici del nostro paese. La necessità di questa legge è quella di fronteggiare e superare una sensazione di frustrazione, di abbandono da parte dello Stato, una pericolosa sensazione di smarrimento da parte delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'opinione pubblica in genere. Almeno per noi repubblicani questa è la *ratio* e la *mens* di questa legge ». E non aggiungerò altro per le esigenze di rispetto alle quali ho accennato.

In quel senso volevamo contribuire a far sì che quella legge segnasse un punto di ripresa nei confronti della disgregazione del nostro Stato. « Se vi è un'angoscia » dicevo allora « che sento giorno per giorno, è quel senso di disgregazione per cui nulla funziona, ciascuno sfugge al proprio dovere e antepone agli interessi generali il proprio particolare interesse, perchè questa Italia sempre più corporativa diventa un paese sempre meno governabile ». Era il 29 maggio 1975. Oggi quelle argomentazioni che allora abbiamo dovuto contrattare non le sentiamo più; sentiamo se mai critiche di dettaglio più o meno fondate, ma in realtà oggi vediamo chiaro il significato di certi *slogans* murali come: « Lotta armata contro lo Stato democratico! » Adesso è sotto i nostri occhi la lotta armata contro lo Stato democratico.

Poco fa ascoltavo col debito rispetto il presidente della Commissione giustizia di questa Assemblea, il collega senatore Viviani. Mentre così eloquentemente si scagliava contro l'estendimento dell'articolo 53 del codice penale (uso legittimo delle armi) io immaginavo la scorta di Moro aggredita e riflettevo che non dobbiamo stare alle interpretazioni tradizionali della giurisprudenza su che cosa sono la violenza e la resistenza. Ricorderò una discussione che abbiamo già fatto in quest'Aula rispetto all'articolo 53, ripreso e aggiunto nella legge Reale, quando appunto ci si riferiva all'uso di armi da parte del pubblico ufficiale avendo riguardo all'evento, al caso in cui potessero usarsi. Noi dicemmo allora che era giusto l'uso o l'ordinare l'uso delle armi quando, in relazione a circostanze di tempo e di luogo, tale uso è necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto di strage. Questo rientra appunto in uno degli obiettivi di questa norma: quello di contrastare le frustrazioni, di contrastare i lassismi, di contrastare quella sensazione di annaspare nel vuoto che avevano le forze dell'ordine.

Quanto vado dicendo mi pare possa essere anche portato come argomento per l'interpretazione di quell'articolo 416-*ter* che il legislatore oggi propone alla nostra approvazione, dove si stabilisce che debba essere data rilevanza giuridica agli atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto, purchè siano obiettivamente rilevanti, cioè non siano delle semplici intenzioni (*cogitationis poenam nemo patitur*). Ma noi sappiamo che questi atti preparatori possono essere molto più lontani. Per esempio, nel caso che prima di una dimostrazione che si presume violenta vengano preparate bottiglie *molotov*, e portate nel luogo della dimostrazione, occorre che ci domandiamo se queste *molotov* stavano per essere scagliate o se invece bisogna dare validità ad atti precedenti quale il fatto di averle predisposte e collocate in modo da utilizzarle? Evidentemente questo non è un estendimento della caccia alle intenzioni ma della qualificazione penale di certi comportamenti che nasce dall'amara esperienza e quindi risponde alla volontà del popolo e dello Stato di difendersi da siffatte aggressioni.

Onorevole Presidente, è stata sollevata una critica per quanto riguarda il problema della libertà provvisoria. In proposito voglio fare alcune considerazioni. In primo luogo ricordo che ho avuto l'onore di prendere la parola in quest'Aula, a nome del Gruppo repubblicano, in occasione dell'approvazione della famosa legge che autorizzava la libertà provvisoria. Allora io ebbi a dire che poteva essere una necessità, che ci saremmo inchinati anche noi a una certa ondata di opinione pubblica, ma che senza dubbio ritenevamo pericolosa quella legge perchè (ricordai Aristotile) vogliamo essere governati da

buone leggi più che da giudici egregi, dato che fidiamo nella norma valida *erga omnes*, già stabilita, piuttosto che nella discrezionalità degli uomini anche se magistrati, anche se essi sono degni del massimo rispetto.

Proprio in quest'ordine di idee sottolineammo che ci mettevamo su di un terreno rischioso: tuttavia, votammo anche noi quella legge e sappiamo quali ne sono state le conseguenze, lamentate non da un partito o da un altro ma da diverse parti; a tali conseguenze hanno contribuito vari elementi, non ultimo la considerazione di alcuni magistrati: che, se il legislatore aveva ritenuto che si potesse concedere la libertà provvisoria per chi aveva sulle spalle l'imputazione del delitto di strage, allora si poteva concederla anche ad altri che avevano sulle spalle imputazioni diverse.

Avemmo allora una situazione che si tentò di fronteggiare con la famosa legge Reale. Voglio ricordare che la proposta era di ricorrere all'impugnativa, cioè, in caso di concessione di un provvedimento di libertà provvisoria, questo doveva essere impugnato dal pubblico ministero con effetti sospensivi. Nelle trattative però prevalsero le considerazioni di altre forze politiche e si chiese che la norma non fosse retroattiva. La legge passò. Come si vede, vi fu una oscillazione pendolare, prima in un senso e poi in quello opposto. Quando quella legge è entrata in applicazione, abbiamo avuto le critiche che stanno alla base della richiesta di *referendum*.

Ora siamo di fronte alla proposta che il Governo, sulla base dell'accordo delle forze politiche, ha avanzato, proposta che riprende l'originaria posizione del guardasigilli Reale, cioè l'impugnativa del pubblico ministero con effetto sospensivo: si aggiunge la valutazione, affidata al giudice, della personalità dell'imputato da cui si possa presumere che non vada a commettere altri reati della stessa gravità, e inoltre la limitazione temporale dell'impugnativa per cui essa decade se, passati i 30 giorni, non sia intervenuta la pronuncia.

Questo è il sistema che con il provvedimento ora in discussione è rimesso al nostro esame. Noi in proposito riteniamo che debba essere tenuto presente innanzitutto l'accordo di Governo e quindi ci rimettiamo alla sua valutazione. Questo testo è per noi soddisfacente dal punto di vista dei problemi che sono ad esso connessi.

Come avevo promesso, non entro nei singoli dettagli. Ritengo che il magistrato che si porrà il problema se si sia creata una situazione nuova agli effetti della non attuazione del *referendum* su questa legge, riconoscerà che sono state soddisfatte varie esigenze di guarentigia, che è stato posto in essere un sistema più coerente e che in effetti questa è una nuova legge. Che con questa legge si possano affrontare in pieno i pericoli che sovrastano lo Stato dal punto di vista della criminalità comune e politica e del terrorismo scatenato, lo spero, ma le mie speranze non hanno grandissimo fondamento.

Vorremmo però — ecco l'appello che rivolgiamo — che in queste ore gravi ci guardassimo dal riesumare un vecchio garantismo che, se indubbiamente ha un fondamento democratico, non può non tener conto della situazione in atto alla quale deve adeguarsi il modo di legiferare. Tradiscono pertanto gli interessi del paese tanto coloro che, prevaricando sulle possibilità dei tempi, tengono in piedi degli ostacoli, delle pastoie che non sono più accettabili, quanto coloro che, anticipando sui tempi, creano delle situazioni nelle quali l'ordine sociale, la convivenza civile ed organizzata abbiano a subire dei pericoli inammissibili.

Si tratta in fondo, ricordando il vecchio insegnamento di Sofocle, del dramma di Antigone che protestava contro la severità della legge. Noi riteniamo che questo antico motivo poetico possa essere un monito morale nel fondo dell'opera etico-politica dei legislatori. Proprio in questo impegno dobbiamo rispondere al quesito fondamentale che è quello di assicurare delle norme che fondamentalmente rispondano ad esigenze di severità e di validità in questa lotta difficilissima che il popolo italiano deve combattere contro oscure forze, contro pericoli che nascono dal profondo, contro il rischio di vedere un giorno compromesse le libertà civili e l'assetto costituzionale della nostra Italia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge cancella dal nostro ordinamento la legge che prese il nome dal guardasigilli dell'epoca, onorevole Reale, non soltanto perchè ne abroga numerose disposizioni e lo stesso generale impianto, ma anche perchè disarticola le linee di politica giudiziaria e gli strumenti di tecnica legislativa sui quali essa fu costruita. Bisogna cogliere subito, noi crediamo, la scelta di fondo che riassume le profonde innovazioni del disegno di legge n. 1139.

Con sicuro convincimento possiamo dire che siamo di fronte ad una decisa inversione di quella tendenza a ridurre la politica penale a politica dell'ordine pubblico che con la cosiddetta legge Reale si affermò soprattutto attraverso le gravi restrizioni all'istituto della libertà provvisoria. Fu questa una delle ragioni che ci indussero allora a marcare con il nostro voto contrario un fermo dissenso.

Noi comunisti ci ritroviamo oggi nella logica di questa riforma che si caratterizza perchè restituisce alla naturale collocazione nell'ordinamento, ciascuno alla cosiddetta *sedes materiae,* norme ed istituti — questo è il punto — profondamente rinnovati. Nel dibattito di allora infatti il nostro impegno fu articolato, sempre volgendosi, anche quando si trattava di opposizione decisa a singoli precetti, a un positivo sforzo di miglioramento.

L'approvazione di questo disegno di legge — è fuor di dubbio — renderà impossibile il *referendum* abrogativo sulla legge n. 152 del 1975, recante « disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ». Ma non si tratta soltanto di ciò, dell'anti-*referendum,* se così si può dire: si tratta di molto di più; è questo il punto politico essenziale. La legge Reale muore, scompare dal tessuto della legislazione vigente non soltanto perchè undici articoli scompaiono con essa e nemmeno soltanto perchè si rompe, si spezza la sua « varietà di contenuti normativi », secondo la garbata definizione della Corte costituzionale: la legge Reale muore perchè si volta pagina rispetto a quell'insieme di misure legislative sulla cui natura vivace è stato in questi tre anni il dibattito della cultura giuridica e che sempre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 1978, ha definito « eccezionali se non addirittura provvisorie », tali appunto considerandole per l'indirizzo politico reso evidente, a giudizio della Corte stessa, anche dalla intitolazione.

È in questo sensibile cambiamento di indirizzi che si esprime il pieno recupero di una politica legislativa volta, sì, anche alla difesa della civile convivenza, ma finalizzata a un disegno più vasto e più attento alle istituzioni, ai beni tutelati, alle garanzie previste dalla Costituzione repubblicana. Un disegno di questo genere, a ben guardare, è l'unico che può saldarsi agli obiettivi di una efficace politica criminale che nel nostro paese non è stata mai realmente perseguita e della quale abbiamo oggi invece tanta stringente necessità.

In questo quadro il primo risultato che balza evidente è quello che lega la definizione di nuovi reati alla via maestra del processo ordinario, abbandonando la scelta che per i corrispondenti fatti la legge Reale operava in direzione del processo e delle misure di prevenzione. Cade l'estensione delle severe, rigorose norme della legge antimafia del 1965 agli autori, istigatori, mandanti, finanziatori di « atti preparatori obiettivamente rilevanti » di gravi reati di eversione; e inoltre cade l'estensione delle stesse disposizioni ad alcune categorie di persone che la legge del 1956 sulle misure di prevenzione ritiene e definisce « pericolose ».

Credo debba essere rilevato che questa scelta molto chiara e precisa viene operata proprio nel momento in cui il paese è sotto l'impressione di delitti terrificanti: basti ricordare la strage dei cinque uomini di scorta dell'onorevole Moro e lo stesso drammatico sequestro del presidente della Democrazia cristiana. Di fronte alle spinte emotive e quindi alle suggestioni di tipo sommario che possono derivarne è questa una risposta, del resto coerente con il fermo atteggiamento politico delle forze demo-

cratiche, che si attesta su una linea di grande civiltà giuridica.

La decisione di affidare alla certezza, alle garanzie degli ordinari strumenti di cognizione e, certo, anche di coercizione processuale, il giudizio su comportamenti e fatti fino a questo momento trattati con l'impatto delle misure, come usa dire, *ante delictum*, è destinata a conferire serenità, sicurezza, fiducia ai cittadini appunto per la fiducia che lo Stato dimostra di avere nei suoi normali poteri di intervento.

Questo è stato ed è necessariamente, per la novità che introduce, il primo rilevante punto di discussione. Siamo giunti al suo esame nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia nel contesto di un dibattito che ha coinvolto le forze politiche e sindacali, la stampa, vasti strati della popolazione, settori notevoli della cultura non soltanto giuridica. E il dibattito è stato, doveva essere nelle due Commissioni intenso e ricco. Voglio sottolinearlo perchè veramente mi chiedo come si faccia da taluno a sostenere o magari a scrivere — come ad esempio ha fatto proprio in questi giorni una rivista legata da sempre alle lotte democratiche nel campo della giustizia — che saremmo di fronte all'esautoramento di fatto del Parlamento, nel quale non esisterebbe più dibattito, essendo « questo anticipato del tutto in sede politica ».

Per entrare nel vivo del discorso sulle nuove figure delittuose credo che non vi sia introduzione più utile di una riflessione sulla vera e propria svolta maturata nella intensità e nei modi della aggressione della criminalità organizzata alla civile convivenza, alla vita, alla libertà, ai beni dei cittadini. La criminalità ormai da qualche anno, ma negli ultimi tempi con particolare dura accentuazione, ha realizzato non lievi, diciamo pure — perchè tacerlo? — preoccupanti vantaggi sulle forze preposte per compito di istituto alla difesa dell'ordine democratico, così imponendo loro e alla collettività sempre più gravi sacrifici e tributi anche di sangue e così determinando una effettiva restrizione della sfera reale di libertà di ogni cittadino. La criminalità — siamo costretti ad usare come soggetto del discorso questa anonima espressione — ha ideato e organizzato, realizzandoli sempre più di frequente, modelli delittuosi, comunque riconducibili a veri e propri attentati contro la democratica e civile convivenza.

Nè io qui sto a ripetere le due aggettivazioni, eversiva e comune, che valgono di norma a qualificare i due filoni dell'odierna criminalità. Infatti proprio la comune direzione contro la pacifica convivenza, al di là della distinzione, che pure va fatta e mantenuta, dei singoli interessi protetti, rende estremamente labile e incerto il loro confine prima ancora di quanto sia reso tale dallo stesso loro intreccio e interscambio. Credo che la discussione sulle nuove ipotesi delittuose debba muovere dalla constatazione della particolare violenza e della estrema pericolosità — lo sottolineo — di questa strategia criminale. E credo che possiamo essere tutti d'accordo — è questo un minimo comune denominatore che ci deve unire — nel ritenere che due certezze di pari valore sono ormai largamente acquisite alla coscienza di ogni cittadino democratico. In primo luogo, di fronte alla sperimentazione che la criminalità sta operando di tecniche (emergono anche allucinanti sistemi di tortura psicologica, di devastazione della personalità), di terreni del tutto nuovi, al cospetto di delitti terrificanti la cui fulminea esecuzione promana ed esplode, se così si può dire, da una lenta, accurata, puntigliosa ideazione e preparazione, è indispensabile che gli organi, i corpi dello Stato, l'ordine giudiziario abbiano strumenti legislativi e, certo, pregiudizialmente i mezzi per esplorare fino in fondo simili terreni, per acquisire di tali tecniche ogni utile informazione e conoscenza.

Tutti avvertono che occorre arricchire, potenziare al massimo l'intelligenza dello Stato contro quella delle organizzazioni criminali. È indispensabile in altre parole, insieme con la vigile mobilitazione delle masse e dei cittadini democratici, un intervento dei pubblici poteri volto non soltanto a punire, ma anche e soprattutto a capire. L'altra certezza è che tutti sentono oggi l'incombente, ulteriore pericolo di comportamenti per i quali solo pochi anni fa si potevano

ritenere sufficienti le singole autonome disposizioni incriminatrici. In altre parole, può trattarsi di un pericolo sentito come aggiunto ed ulteriore (faccio un esempio comune che non pretende di cogliere compiutamente la realtà delle fattispecie che stiamo esaminando: detenere illegalmente armi, ordigni esplosivi o incendiari) o può trattarsi invece di pericolo sentito come assolutamente nuovo di fronte a fatti per i quali non esiste nemmeno un'autonoma disposizione incriminatrice. Definirei questa certezza come grado sensibilmente aumentato della consapevolezza dell'antigiuridicità di simili comportamenti. Non è certo difficile oggi, anzi è più che mai verosimile, che comportamenti di questo genere — ovviamente, e non intendo dilungarmi su ciò, quando siano scoperti e accertati (qui dovremmo fare un altro discorso che l'economia di tempo non consente di sviluppare) — siano interpretati come tipici di una condotta criminosa che sta maturando e costruendo *in itinere* la sua efficacia causale.

È da queste premesse che nasce la previsione a titolo di reato degli atti preparatori di delitti di grave allarme sociale. Se ne è discusso molto, come già dicevo, nelle Commissioni; era necessario che avvenisse. Anche il diritto penale ha le sue frontiere. E se è vero che non c'è frontiera al mondo, reale o ideale (pensiamo a quelle della scienza), che sia definitiva e immutabile, è altrettanto vero che spostamenti di frontiera possono in ogni campo provocare traumi o perplessità. Eppure nella storia del diritto penale, che pur è storia di una continua abolizione della pena ogni qualvolta cade la coscienza dell'antigiuridicità di un fatto (pensiamo all'odioso delitto di procurato aborto), c'è sempre necessità di assicurare a beni un tempo non protetti o non sufficientemente protetti o non protetti in un certo modo perchè non aggrediti in un certo modo una tutela più avanzata, più aggiornata. È questo il vero problema degli atti preparatori, un problema di aggiornamento (lo diciamo con estrema chiarezza e con sicuro convincimento), di anticipazione della difesa penale. Io non ci trovo alcunchè di dissacrante — e credo di non essere il solo — sotto il profilo dei princìpi. Pensiamo alla natura dei reati cosiddetti a consumazione anticipata, tra i quali la dottrina prevalente colloca il delitto di riorganizzazione del partito fascista.

Questo avanzamento, questo aggiornamento della politica penale è necessario, anche perchè si sa ben poco, o meglio quasi nulla, dei comportamenti criminosi riferiti alla fase della preparazione. E invece bisogna assolutamente, e presto, saperne molto di più rispetto al modo, al costume, al tipo di tecnica, di strategia criminale che tali comportamenti presuppongono e determinano. È nata su questo terreno, tipico terreno di politica penale, la previsione degli atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti in modo non equivoco a commettere uno dei delitti di grave allarme sociale indicati nella nuova norma dell'articolo 414-*bis* del codice penale. Sorgono su questo terreno le previsioni qualificate della istigazione e dell'associazione a commettere anche uno solo di tali delitti.

Oggi la frontiera tra reato e non reato è rappresentata dalla definizione del tentativo punibile o del tentativo incompiuto, a seconda della parte in cui ci si collochi rispetto a questa frontiera. Il nostro dibattito ha investito e positivamente risolto la possibilità di superarla, cioè di travolgere quella linea concettuale a cui presidio sono state poste le nozioni di tentativo inidoneo, secondo la definizione tradizionale, o di reato impossibile secondo la discutibile formula del codice penale vigente. Bisognava scegliere, avendo presenti le ragioni di politica penale oggi più che mai incalzanti, tra « tipo di autore » e « tipo di reato ». La scelta per il « tipo di reato » — ma la distinzione non va certo intesa in maniera manichea e assoluta — e quindi la scelta del processo penale, che è strutturato soprattutto, almeno il nostro, per l'accertamento del fatto più che per la definizione della personalità dell'autore, è anche una scelta che mira ad offrire le più appropriate garanzie all'autore stesso e a rendere possibile la più scrupolosa ricognizione delle condotte e dei mezzi impiegati. Il processo penale con gli accertamenti, con le rilevazioni, con la giurispru-

denza (perchè no? questo l'ho già detto in Commissione e mi è stato, seppur garbatamente, rimproverato; ma non comprendo perchè), con tutti gli strumenti che ha a disposizione serve anche a costruire, ad elaborare una provvista di informazioni, oggi tutte estremamente necessarie.

Ci è stato obiettato (mi pare si sia fatto interprete di questa obiezione poco fa in Aula il nostro presidente di Commissione, senatore Viviani) che l'atto preparatorio, una volta superata, e da tempo, nella nostra dottrina e legislazione, la distinzione da quello esecutivo, può anche adesso rivelarsi nella sua compiuta idoneità. Si è aggiunto così che o di tentativo pur sempre si tratterà, e allora non avremo scoperto niente di nuovo, non avremo anticipato nessuna difesa, o al contrario si tratterà di qualcosa di assolutamente indefinibile, inafferabile sotto specie criminosa. Ma il punto — ne siamo convinti — è che la definizione di « atti », a differenza di quella del codice del 1889 che si riferiva ai « mezzi », ci riporta ad un giudizio che tocca l'attività spiegata nel suo complesso con una valutazione estesa a tutto l'arco della condotta; la ragione di politica penale posta a fondamento della odierna nozione di tentativo nasceva dal convincimento che quanto più l'attuazione di un proposito criminoso espone a pericoli e a responsabilità, tanto più possono operare impedimenti di vario genere (i cosiddetti freni inibitori del processo volitivo) il massimo dei quali sorge — si diceva allora — quando si tratta di passare alla attuazione del proposito stesso. Qualche autore ricorda a questo proposito la nota massima popolare del « dire » e del « fare ». Di fronte a questa ragione è decisivo il fatto che l'attribuzione di natura delittuosa agli atti preparatori non equivoci e inidonei, lungi dal venire generalizzata — e questo credo che sia il punto essenziale — è stata circoscritta ad una fascia ben qualificata e sostanzialmente omogenea, al di là dei singoli interessi protetti, di gravi delitti. Si tratta appunto di quei delitti dei quali oggi con grande fondamento può dirsi (vorrei solo ricordare la strage, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riorganizzazione del partito fascista) che presuppongono, rivelano negli autori — d'accordo, ferma la presunzione di non colpevolezza — una decisa scelta criminale, una scelta, voglio dire, della quale è fondatamente e largamente prevedibile che non subirà, come può avvenire negli altri reati (ecco perchè si è individuata questa categoria), arresti o interruzioni per il solo fatto di una decisione dell'autore. Tanto è vero che le esperienze che è dato raccogliere — non molte, purtroppo — intorno a questi reati dimostrano che la inidoneità dell'atto, cioè la sua inefficacia causale, è scarsamente riferibile ad incertezze del processo volitivo, ad inadeguatezze paralizzanti degli strumenti che si vanno predisponendo. Si dà invece il caso che tutto ciò, quando accade, si inquadra quasi sempre in una studiata, raffinata cautela di tipo veramente cospirativo, con la riserva e l'impiego di modalità e di sofisticate tecnologie, un tempo nemmeno immaginabili e tali da rendere idonei, magari all'ultimo momento, comportamenti e mezzi del tutto privi, attualmente, di efficacia causale. Cade quindi la vecchia ragione di politica penale imperniata sul « mare » che divide il « dire » dal « fare ». Se mi è consentita una rapida divagazione, dato che si parla di mare, dirò che i terroristi non hanno perduto occasione per far sapere che si muovono appunto come pesci nell'acqua. Mi sembra che questa sia una ragione di più a fondamento delle nuove ipotesi delittuose.

Siamo ben convinti, del resto, del loro profilo di costituzionalità, anche se lo ha messo in dubbio in Commissione un nostro autorevole collega. Gli atti preparatori, obiettivamente rilevanti, dei gravi delitti indicati nell'articolo 414-*bis* denotano un rilevante grado di probabilità a ledere beni costituzionalmente protetti, cioè una rilevante capacità ad acquisire l'efficienza causale necessaria all'attuazione del disegno criminoso.

È la nozione di pericolo e non quella di sospetto, come diceva poco fa il senatore Viviani, che viene premessa, come tante volte avviene nella legislazione penale, a simili costruzioni. Si supera, si amplia così la previsione — in questo sono perfettamente d'accordo con il collega Viviani — dell'arti-

colo 49 del codice penale che giudica e definisce impossibile anche l'evento pericoloso per l'inidoneità dell'azione. Vedremo in altra sede se occorrerà un coordinamento. Il Ministro già mi fa cenni negativi; penso che dottrina e giurisprudenza potranno incaricarsi di ogni chiarimento.

È nella nuova linea il sostanziale ridimensionamento dell'articolo 53 del codice penale di cui molto qui si è parlato. Ridotta l'indicazione dei reati che la legge Reale aveva aggiunto per legittimare, in presenza di essi e ad impedirne la consumazione, l'uso delle armi, è stato introdotto — e questo punto non bisogna sottacerlo — il correlato richiamo alle circostanze di tempo e di luogo per rendere evidente, chiaro, direi cogente, che le armi, pur di fronte alle aggressioni spietate della nuova criminalità, vanno usate per impedire la consumazione di quei reati soltanto come estremo rimedio. Mi pare che questa sia una valida indicazione della quale ci siamo fatti carico anche di fronte a quelle tentazioni giurisprudenziali che mirano ad invertire la rotta di consolidata giurisprudenza.

Nel conseguente processo a carico dell'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che abbia fatto uso delle armi, è stato fissato un termine di trenta giorni perchè il procuratore generale decida se esercitare o no il potere di avocazione. È stata cancellata la anomala possibilità offerta allo stesso ufficiale o agente di polizia di proporre reclamo contro l'ordinanza che dispone l'apertura dell'istruttoria formale. Su questi due aspetti in tre anni di dibattito politico e giuridico si erano soffermate le censure della cultura giuridica, mossa da accentuato dubbio di costituzionalità sotto il profilo della obbligatorietà dell'azione penale e del principio di uguaglianza.

Decisive sono le riserve di garanzia introdotte a fondamento delle norme che più da vicino toccano beni e diritti per la cui compressione la Costituzione ammette solo deroghe motivate e tassative. È appunto il caso della nuova disciplina del fermo degli indiziati di reato e delle perquisizioni. Era stato osservato infatti, e proprio da un giurista di parte nostra, che a soddisfare il precetto dell'articolo 13 della Costituzione non basta che ci si limiti a ripetere, quasi fosse una clausola di stile, la formula costituzionale, ma occorre che la legge specifichi tassativamente, puntualizzi, indichi con il massimo di precisione, come adesso avviene, di quali casi eccezionali deve trattarsi.

C'è una sostanziale innovazione rispetto alla materia della carcerazione preventiva e della libertà provvisoria. Studiosi autorevoli avevano individuato come momento più basso di una vera e propria caduta di civiltà le relative disposizioni della legge Reale. Il punto di fondo irrinunciabile è il recupero della possibilità di concedere la libertà provvisoria. Ci sono certo, e occorrono, in casi determinati, i controlli. Ebbene, qui noi sollecitiamo chiarezza e lealtà e non dubitiamo che da ogni settore ci venga una risposta di chiarezza e di lealtà.

Di fronte a delitti gravissimi, sintomatici e rivelatori di una decisa opzione criminale c'è davvero qualcuno disposto a sostenere che la libertà provvisoria — che pur può essere concessa, che deve poter essere concessa — non deve essere mai accompagnata da misure giurisdizionali di controllo? Noi non abbiamo dubbi in proposito. Suggeriremmo comunque di pensare a mo' di esempio alle imputazioni dei neo-fascisti nel processo per la strage di piazza Fontana.

Il disegno di legge innova anche in ordine alle norme sulla repressione delle attività neo-fasciste che la richiesta del Partito radicale — bisogna ricordarlo anche in questa sede — non ha stralciato dal testo della proposta di *referendum* abrogativo. Si tratta di innovazioni che consideriamo rilevanti, pur convinti, come eravamo e come siamo, della già piena praticabilità giuridica delle norme che ora vengono modificate.

Confermato il divieto di riorganizzazione del partito fascista a premessa, a punto di riferimento costituzionale delle relative disposizioni (non possono quindi sorgere dubbi di alcun genere), l'attenzione dell'interprete è subito richiamata sulla più attenta definizione delle singole condotte tipiche dell'eversione neo-fascista, quale risulta dal testo unificato degli articoli 1 e 2 della cosiddetta legge Scelba.

Siamo quindi di fronte, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a un testo organico (e io non ho parlato di tutte le sue disposizioni: ho cercato di cogliere i profili essenziali; parleranno altri compagni del mio Gruppo dopo di me), siamo di fronte a un testo che fa propria nell'ispirazione l'idea della politica penale come tutela di interessi da collocare al di là dell'area, pur così rilevante, oggi in particolar modo, dell'ordine pubblico. Si tratta di un'idea, naturalmente, di una linea. Non siamo trionfalisti, ma è proprio questo il dato che conta. Quando si accoglie, come qui avviene, questa idea, si mostra la volontà politica di chiudere il capitolo contro il quale noi comunisti in particolar modo tanto e sempre abbiamo lottato: il capitolo della riduzione del diritto penale ai cosiddetti suoi sostitutivi (antico e grave retaggio, questo, della storia politica del nostro paese, retaggio di sempre vorrei dire), il capitolo dei provvedimenti, dei pacchetti a schema abnorme e a contenuto eterogeneo. Farraginosi, congestionati involucri legislativi, la loro ambigua autonomia giuridica congiunta, come nel caso della legge Reale, alla previsione di efficacia a termine ha reso possibile qualche anno fa anche l'amara definizione di « legislazione schizofrenica ».

C'è bisogno oggi, invece, di interventi di largo respiro e di coordinato disegno riformatore, atti a rinnovare, come ha scritto, lo voglio ricordare, il senatore Perna nella rivista « Rinascita », le istituzioni, gli apparati amministrativi, le leggi, secondo le grandi direttive fissate dalla Costituzione.

Pensiamo che questo provvedimento, al quale abbiamo dato e daremo ancora nella discussione in Aula il nostro contributo attento e responsabile, possa segnare l'inizio di un modo nuovo di affrontare nel nostro paese i problemi della giustizia penale e dell'ordine democratico (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

B A U S I . Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ritengo che nell'esame di questo disegno di legge che oggi è all'attenzione del Senato ciascuno di noi avverta le responsabilità che derivano da una situazione sulla cui gravità non credo sia necessario soffermarsi tanto essa esiste in modo vivo e pressante nel sentire dell'intera comunità nazionale.

A fianco di questa preoccupazione, che è uno dei modi con i quali riguardare la legge al nostro esame, sta la preoccupazione derivante dalla prospettiva, definita da qualcuno « lacerante », di un *referendum* popolare sul contenuto della cosiddetta legge Reale. Personalmente non posso non ricordare a questo proposito che il *referendum* è uno strumento della nostra Costituzione e che, come tale, va riguardato, in certi momenti storici e di fronte a certe particolari situazioni anche legislative, come integrativo della stessa attività del Parlamento.

Proprio in questo momento, che per molti versi può purtroppo considerarsi di emergenza come non mai, ci sono due confini precisi che devono contraddistinguere la nostra attività: la rispondenza per un verso allo stato d'animo, alla preoccupazione, alla realtà oggettiva che deriva dai fatti purtroppo così recentemente accaduti e quindi al conseguente stato d'animo della generalità del paese di vedere salvaguardati beni essenziali quali la vita, l'incolumità e altri valori materiali ed immateriali che sembrano sconvolti da un furore crudele. Per altro verso, l'altro confine nell'opera che a noi compete è dato dalla Costituzione che ci siamo posti, con quanto essa comporta di doveroso rispetto per l'individuo e per i diritti fondamentali — diritti civili, qualcuno li chiama, mentre io preferisco definirli dignità della persona umana — quali sono scritti nella Carta costituzionale.

Abbiamo, a mio giudizio, l'obbligo di rispettare questo duplice confine, senza lasciarci prendere emotivamente dalla pur vera preoccupazione calamitosa del momento perchè non può esserci difesa effettiva della libertà, anche dalla violenza, ove non ci sia rispetto della Costituzione, e la mancanza di tale rispetto sarebbe a sua volta evocativa di nuova violenza. Se dobbiamo intervenire, co-

me mi sembra giusto che in questo momento si debba fare, occorre farlo con estrema e ponderata saggezza, anche perchè ho la convinzione che inizio e sintomo di ogni sovvertimento è l'incalzare confuso delle leggi; inseguire con leggi sempre più frequenti, spesse volte contraddittorie, i mutamenti anche eccezionali della società significa rendere sempre più incerto il diritto ed aprire, nel desiderio convulso di far meglio, improvvisi e inattesi spiragli nel peggio. Credo che la riprova sia anche alle nostre spalle e qualcuno l'ha già messa in evidenza: basta guardarsi indietro e considerare quante leggi, leggine, leggiucchie si sono susseguite, accavallate, intersecate negli ultimi anni in materia di ordine pubblico e di applicazione della giustizia penale per rendersi conto di quali disastrosi effetti esse abbiano combinato, se è vero che poche volte come adesso la comunità sociale è aperta al disordine ed al crimine. E se è vero che mentre da una parte la stessa legge detta Reale è sotto accusa attraverso il *referendum* per norme considerate troppo severe, è altrettanto vero che si è dimostrata largamente insufficiente se, con un provvedimento che verrà nei prossimi giorni al nostro esame, si formulano proposte di particolare severità.

Ritengo che in grande misura la legge al nostro esame risponda a queste esigenze fondamentali: il rispetto cioè, per un verso, della preoccupazione che è diffusa nel nostro paese e per altro verso il rispetto dei limiti che la Costituzione ci pone. Ritengo però anche che ci siano alcune norme meritevoli, così come è stato lungamente dibattuto in Commissione, di un approfondimento e, in qualche misura, di alcune modificazioni. Dico questo anche per motivi di preoccupazione costituzionale che possono essere fugati da quanto lo stesso Governo potrà comunicare o, augurabilmente, proporre.

Non va dimenticato infatti un bagaglio di studi e di dibattiti che sta alle nostre spalle per la formazione di un atteso nuovo codice di procedura penale. Ebbene, pensiamo che tutto questo, i proponimenti del Parlamento che assegnava con la legge di delega un compito al Governo e le aspettative del mondo che si muove nella realtà giudiziaria, sia superato con l'approvazione di questa legge? Queste norme significano, ed in che misura, rinuncia ai proponimenti del passato e quale raccordo concettuale si ritiene di dover mettere in evidenza tra quelli che erano i princìpi che definivano i margini ed i contenuti della delega affidata dal Parlamento al Governo e quelli contenuti nel disegno di legge al nostro esame?

Non vorrei che per preoccupazioni diverse uscisse da quest'Aula una legge che non rispondesse, come è invece desiderio di tutti noi, di ogni parte politica, alle esigenze effettive del paese, con il rischio di aggravare anzichè risolvere certe attuali situazioni.

Non intendo, in questa sede, scendere all'esame di dettaglio, ma non posso non confermare alcune perplessità sulle quali lungamente anche in quest'Aula si è discusso. Sulla formulazione, ad esempio, dell'articolo 6 non posso tacere; ed altrettante e più gravi perplessità nutro sull'articolo 17 così come è stato formulato. Se è vero infatti, come credo tutti si debba dare atto che è vero, che siamo di fronte a tempi di dolorosa calamità, quali potrebbero essere — domando — i motivi per cui oggi dovremmo modificare, ad esempio, la norma sulla libertà provvisoria in modo più permissivo rispetto a quanto il Parlamento intese fare nel 1975? La domanda è: qual è la situazione, non contingente, ma effettiva, reale del paese, per cui il Parlamento ritiene di dover correggere la norma che aveva adottato nel 1975?

Credo che tutti in questi momenti siamo chiamati a dar prova di responsabilità, assumendo ciascuno quella che gli compete. Per questo, pur nella ricerca che deve accomunarci di una soddisfacente formula che non tolga al magistrato le responsabilità e le valutazioni che gli sono proprie in materia di concessione della libertà provvisoria, ritengo altrettanto che non si debba, almeno per un determinato periodo di tempo, allentare l'attuale rigore in materia, rendendo possibile legislativamente la concessione della libertà provvisoria anche a

chi, in momenti come questi, sta attentando alla vita delle persone ed a quella dello Stato. Siamo noi, come Parlamento, che dobbiamo assumercene la piena responsabilità, anche per l'incoerenza di indirizzi che si verrebbe a determinare tra norme della stessa legge, nonchè tra la legge che siamo oggi chiamati ad esaminare ed approvare ed il decreto-legge n. 59 che saremo chiamati nei prossimi giorni a convertire in legge.

D'altra parte non dimentichiamo che attraverso la formulazione di una norma che prevedesse una determinata durata nel tempo della limitazione al principio della concessione della libertà provvisoria rientreremmo nel sistema di alcuni paesi europei dove, non per togliere a ciascun organo la responsabilità che gli è propria (quindi l'organo giurisdizionale conserva l'obbligo di assumere le proprie decisioni) ma perchè il tutto risponda ad un requisito di carattere generale, è il Parlamento che, seguendo le vicissitudini sociali che contraddistinguono la vita del paese, può, e a mio giudizio deve, commisurare l'elasticità dei poteri conferiti all'autorità giudiziaria, consentendo con maggiore o minore larghezza, per determinati momenti, attribuzioni come quella della concessione della libertà provvisoria.

Signor Presidente e colleghi, credo che questo sia un momento nel quale il Parlamento ha l'obbligo, che tra l'altro corrisponde al suo dovere costituzionale, di rispondere come non mai alle esigenze che nascono dal paese; e tutti sappiamo che queste non possono essere e non sono esigenze di permissività. Anche se deve farsi il possibile per evitare il *referendum*, e siamo pronti a farlo, ci sono prezzi che riguardano il futuro stesso del paese che non possono nè debbono essere pagati.

Una norma adottata oggi sotto la pressione del contingente potrebbe ricadere domani su di noi come una colpa. Per questo abbiamo piena fiducia che, con altrettanta responsabile consapevolezza quale quella che sta dimostrando in questi brevi difficili giorni della sua vita, il Governo saprà indicare una giusta strada che non suoni in questo momento contraddizione, trovando anche, ove occorresse, un termine temporale alla norma eventualmente più restrittiva.

Ritengo che ci sia un'ottica particolare che corrisponde alla realtà del momento e con la quale si deve riguardare questa legge nel suo complesso. La legge che esaminiamo potrà essere utile, sia pure con quelle modificazioni che mi sono permesso di accennare, a condizione che la sua attuazione veda un impegno primario e costante dell'Esecutivo: non c'è legge che possa sostituirsi proficuamente alle funzioni e ai compiti propri dell'Esecutivo. Credo che la realtà del paese attenda, sì, leggi che non siano contraddittorie e confuse, ma attenda anche fermezza consapevole nella convinzione che le garanzie fondamentali per tutti sono quelle che rispondono alla Costituzione; sono le garanzie per le quali le funzioni della sicurezza pubblica spettano allo Stato e solo a questo, e non a più o meno definiti comitati di vigilanza democratica; come sono garanzie quelle per le quali non si deve avere mai, in compiti nè particolari nè generali che sono propri dello Stato, la surrogazione a questo da parte di altri organismi, siano essi sindacati o emanazioni di partiti. Credo quindi che sia con questa ottica che si deve guardare la legge in esame, che per la sua formulazione ed attuazione non può non essere inquadrata nella realtà della Costituzione.

C'è infine un compito fondamentale legato in qualche misura al fatto che questa legge possa trovare o no successo nel momento in cui scenderà nella realtà attuativa. Potremmo dire che esiste un problema che è prepolitico, perchè i giorni e gli eventi che noi viviamo sono giorni ed eventi che riguardano non solo le leggi, non solo l'Esecutivo, ma anche le coscienze, potremmo dire la coscienza di ciascuno. E mi sia consentito, signor Presidente, di illustrare meglio di quanto non potrei fare con parole mie questa seconda esigenza di applicazione della legge, con parole dell'onorevole Moro. C'era stata — e forse qualcuno lo ricorderà — una polemica nel dicembre 1976 sul significato del Natale; era nata per un articolo

apparso sul « Corriere della Sera ». Il presidente Moro intervenne e concludeva così un suo articolo che mi è sembrato avesse, nel rileggerlo oggi, un significato particolare. « Certo » (dice il presidente Moro) « il mostruoso meccanismo del male non si ferma per il Natale ma noi, tutti noi, nella misura nella quale facciamo più o meno consapevolmente del male, possiamo, sì, fermarci un momento a riflettere. Anche un istante di perplessità, anche un sottile e fuggevole dubbio sulla propria presenza nel mondo, benchè possa apparire artificioso, dovuto non alla propria inquietudine ma ad una comprensione esteriore, può essere significativo e far pendere, sia pure in misura minima, la bilancia dalla parte della verità, della dignità, della libertà e della giustizia. Può darsi, benchè sia tutt'altro che certo, che ciò prepari un'inversione di tendenza; dobbiamo rinunciare a questa speranza » (continua l'onorevole Moro) « o non dobbiamo invece forse ritenere che un momento di bontà, un impegno dell'uomo, dell'uomo interiore di fronte alla lotta fra bene e male serva per fare andare innanzi la vita? Un impegno personale che non escluda, è ovvio, il necessario ed urgente dispiegarsi di iniziative sociali e politiche ma lasci alle energie morali di fare esse pure nel profondo la loro parte ».

« Credo che possiamo dire, senza mitici ritorni al passato nè facili illusioni per l'avvenire, che il male del mondo è dinanzi a noi, sempre, non per fermarci in una sorta di inammissibile acquiescenza e rassegnazione, non per entrare nell'abitudine aristocratica della verità storica, ma per uno sforzo dello spirito che ci coinvolge completamente, per una netta collocazione dall'altra parte, perchè c'è un'altra parte della barricata ».

E qui io credo che, se vogliamo che questa legge abbia un senso anche al momento in cui scende a diventare norma che regola l'attività di tutti, tutti noi si debba essere, anzi ho la convinzione che siamo, dall'altra parte della barricata, dalla parte dove sta, sì, per un verso la fermezza delle istituzioni che è necessaria e alla quale non dobbiamo rinunciare, ma insieme a questo, nel dominio geloso delle coscienze, sta anche la speranza e l'operare sempre nel nome di questa speranza. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanza e per la risposta scritta ad interrogazione

S I G N O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 3 - 00707 dell'11 ottobre 1977 relativa al fatto che il paese e il Parlamento lamentano giustamente che l'ondata di criminalità comune organizzata sia in crescendo, e domandano nel contempo che i corpi di polizia siano resi sempre più efficienti e che si concentri ogni sforzo, ogni energia nell'opera di prevenzione e di repressione della criminalità. La mia interrogazione domanda a questo riguardo, in particolare, cosa si intende fare per porre fine al fatto sconcertante che una quantità rilevante di agenti di pubblica sicurezza sia distolta dai compiti di istituto per essere adibita ai cosiddetti lavori domestici: autisti, giardinieri, bambinai, cuochi eccetera, con tutte le conseguenze che è facile immaginare.

Desidero poi sollecitare risposta alla mia interrogazione 3 - 00910 del 16 marzo 1978 con la quale domando al Ministro degli affari esteri quali interventi si intendono compiere sul piano politico e diplomatico per porre fine allo stato di terrore che regna in Argentina, almeno per quanto riguarda i cittadini italo-argentini residenti in quel paese. Nell'interrogazione facevo un elenco di nomi, cognomi e indirizzi di cittadini italo-argentini scomparsi da casa che non hanno dato più nessuna notizia di sè.

Desidero sollecitare risposta, poi, ad una altra interrogazione rivolta al Ministro degli affari esteri, la 3 - 00887, relativa alla vicenda

che mi vide protagonista unitamente all'onorevole Castellina nella sede dell'ambasciata cecoslovacca.

Chiedo inoltre che si dia risposta il più sollecitamente possibile alla interpellanza 2 - 00163 del 13 dicembre 1977 relativa a dei comportamenti quanto meno discutibili di alcuni appartenenti al vertice della Corte dei conti; e non mi dilungo sulla materia.

Per concludere, sollecito la risposta scritta dai Ministri del turismo e dello spettacolo, dell'interno, dei trasporti e della difesa alla mia interrogazione 4 - 01741 circa i collegamenti aerei tra la Svezia e Grosseto e viceversa, e tra Milano e Grosseto e viceversa.

P R E S I D E N T E . Senatore Signori, l'assicuro che la Presidenza si farà interprete presso il Governo delle sue sollecitazioni

S I G N O R I . La ringrazio.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

FERRALASCO. — *Ai Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponde a verità che i fondi di rotazione per il turismo della Regione sarda, gestiti dalla Banca nazionale del lavoro in base a convenzione stipulata con la Regione stessa, vengono erogati con volute lentezze, tali da ritardare, e talvolta da non permettere di raggiungere, le finalità cui essi sono stati destinati.

In particolare, si desidera sapere se corrisponde a verità che la Banca nazionale del lavoro:

1) non si atterrebbe al disposto dell'articolo 3 della convenzione, che impone alla Banca stessa di procedere immediatamente all'istruttoria finanziaria della pratica;

2) non ottempererebbe al preciso obbligo da essa assunto in base al primo comma dell'articolo 5 della suddetta convenzione, che testualmente recita: « nelle more della emissione del decreto di concessione l'Istituto darà inizio alla procedura necessaria al perfezionamento dei relativi atti, al fine di poter pervenire alla stipulazione del contratto di mutuo anche prima dell'emissione del decreto regionale di concessione »;

3) raramente assolverebbe all'obbligo di trasmettere puntualmente alla Regione sarda i dati relativi alla situazione delle pratiche in corso, come sancito dal secondo comma del predetto articolo 5 della convenzione;

4) inserirebbe nel « capitolato a stampa » allegato ai contratti di mutuo una clausola in base alla quale sarebbe autorizzata a trattenere i fondi da erogare agli operatori allorquando questi ultimi abbiano, con lo stesso Istituto, situazioni debitorie di natura diversa da quelle del finanziamento finalizzato;

5) raggrupperebbe normalmente diversi sopralluoghi in un'unica missione tecnica, pur avendo riconosciuto per ciascuna pratica un distinto rimborso percentuale sia dal mutuatario che dalla Regione.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali provvedimenti si vogliano adottare per evitare un tale comportamento, che rischia di vanificare in gran parte la politica di incremento del turismo in Sardegna.

(2 - 00186)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENANZETTI, *segretario*:

LAZZARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che a Pisa 8 cooperative hanno richiesto, nell'aprile-maggio 1977, l'assegnazione di terreni incolti e che, a distanza di un anno, non solo il lavoro della Commissione prefettizia costituita a norma di legge non è stato ancora completato, in quanto ci sono da fare i contraddittori con circa 25 proprietari, ma l'attività stessa della Commissione è praticamente bloccata e procede con notevoli ritardi e molto lentamente;

che il prefetto di Pisa, da circa 3 mesi, si rifiuta di tradurre in decreto, come stabilito dalla legge, l'assegnazione, fatta con regolare delibera, di 60 ettari di terreno alle cooperative « Avola », « Innovatrice » ed « Auser », motivando il fatto che, in base al decreto n. 616, egli avrebbe posto un quesito al Ministero per sapere se il decreto di assegnazione debba essere emesso dal prefetto oppure dal presidente della Regione,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali ragioni il presidente della Commissione, che aveva effettuato tutti i sopralluoghi sui terreni richiesti e che aveva concordato con la Commissione stessa un programma che consentiva la conclusione rapida delle pratiche ancora sospese, è stato sostituito;

se il Ministro non ritiene opportuno intervenire presso il nuovo presidente per sollecitarlo a concordare e fissare un programma di lavoro con date ravvicinate, onde concludere rapidamente tutte le pratiche rimaste ancora sospese;

se è stata data risposta al quesito posto dal prefetto di Pisa e, quindi, se il Ministero ritiene che i decreti di assegnazione dei terreni assegnati dalle Commissioni formate nel 1977, in base alla legge Gullo-Segni, debbono essere emessi dal prefetto oppure dalle Regioni in base al decreto n. 616, nonchè quali disposizioni, e quando, ha dato alle Prefetture ed alle Regioni a tale proposito.

(3 - 00922)

GHERBEZ Gabriella. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che alla lunga catena di attentati ed attacchi a persone ed a sedi democratiche ed antifasciste se ne è aggiunto uno nuovo, e precisamente un attentato contro la Casa della cultura slovena di Trieste, sede del Teatro stabile sloveno;

che tale Casa è stata costruita nel dopoguerra con fondi pubblici a riparazione dei danni subìti dalla comunità slovena in seguito alla distruzione da parte delle squadre fasciste, il 14 luglio 1920, del « Norodni dom » (Casa nazionale e ritrovo e centro culturale sloveno);

che tale attacco è quindi doppiamente condannevole, poichè non solo colpisce una sede democratica, ma la sede più importante della minoranza slovena in Italia, non solo colpisce una comunità saldamente e conseguentemente antifascista, ma nel contempo anche una comunità su cui il fascismo ha infierito ferocemente, torturando i suoi componenti, massacrandoli crudelmente, incendiando biblioteche ed altri suoi beni mobili ed immobili, chiudendo le scuole slovene, impedendo ogni attività culturale e ricreativa, nonchè l'uso della lingua slovena,

si chiede di conoscere quali misure si siano predisposte per:

scoprire gli attentatori e punirli esemplarmente;

prevenire le azioni terroristiche ed eversive;

dare sicurezza alla città ed alla Regione che di essa hanno impellente bisogno, sia per la loro collocazione geografica in un'area confinaria che per il loro sviluppo economico e sociale;

assicurare tranquillità a tutta la popolazione;

consentire alla minoranza slovena il libero, indisturbato svolgimento delle sue attività.

(3 - 00923)

ZITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che dal giorno 11 marzo 1978 si verificano nella provincia di Reggio Calabria, e con particolare intensità e frequenza nella zona jonica, delle scosse telluriche le quali,

oltre a determinare un continuo stato di allarme nelle popolazioni, hanno provocato danni rilevanti alle abitazioni ed agli edifici pubblici dei comuni di Bova Superiore, Ferruzzano, Bova Marina, Palizzi, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi, Staiti, Bruzzano, Brancaleone, San Luca, San Lorenzo e Samo;

che parecchi tra i suddetti comuni sono compresi nell'elenco di quelli da trasferire in conseguenza delle alluvioni del 1972-73, che, anzi, per alcuni di essi è stata a suo tempo ordinata l'evacuazione degli abitanti e che a tale scopo sono già state identificate e sono disponibili le aree per i nuovi insediamenti;

che, in relazione sia alle alluvioni del 1972-73, sia alle scosse telluriche in atto, la situazione degli abitanti dei suddetti comuni è diventata del tutto insostenibile,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per venire incontro alle esigenze più immediate delle popolazioni colpite;

se non si ritiene necessaria la proclamazione nella zona interessata dello stato di calamità pubblica;

quali misure si intendono prendere o promuovere, anche in collegamento con la Regione Calabria, perchè sia avviata finalmente a soluzione la questione della definitiva sistemazione degli abitati colpiti dalle alluvioni e dal terremoto, ponendo così fine ad una situazione che, anche per inerzie burocratiche ed insensibilità politica, a livello nazionale e regionale, si trascina da anni, con gravissimi disagi e pericolo per migliaia di cittadini.

(3 - 00924)

MELIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative siano state prese per risolvere le gravi disfunzioni esistenti nel porto di Olbia e, in particolare:

se sia stata disposta perizia tecnica tesa ad accertare le cause del cedimento evidenziatosi lungo il molo Frassinetti, a cui attraccano le navi di linea, cedimento del quale esisterebbe conferma nei controlli subacquei effettuati da personale specializzato dell'impresa « Di Penta » cui sono stati affidati lavori di nuove costruzioni, in corso di realizzazione, nello stesso porto di Olbia;

se sia a conoscenza del fatto che una motonave di linea, nei giorni scorsi, si è arenata all'interno del porto a causa del mancato dragaggio dei fondali, la cui profondità media è di circa metri 6,10, mentre il pescaggio delle motonavi in servizio, sulla tratta Olbia-Civitavecchia, è di metri 6;

se, in conseguenza di quanto sopra e del prevedibile ulteriore interrimento dell'area portuale conseguente al continuo afflusso di detriti trasportati dal fiume Padrongianus, siano stati disposti urgenti lavori di dragaggio adeguati a rendere sicura la navigazione e la movimentazione delle navi all'interno del bacino portuale;

se siano state disposte le sostituzioni dei parabordi di fortuna (comuni copertoni usati di auto) con altri, destinati alla finalità specifica di sopportare ed attenuare la enorme spinta delle navi in fase di accosto;

se, infine, siano stati avviati gli studi progettuali per realizzare nel porto di Olbia una stazione marittima capace di ricevere l'afflusso di oltre un milione di passeggeri l'anno.

Si ricorda, infatti, che, allo stato, i passeggeri sono costretti a rifugiarsi in un locale di circa 80-100 metri quadrati destinato a biglietteria ferroviaria e marittima, rivendita tabacchi e bar, nel quale sono state sistemate alcune panche ove possono trovare posto non più di 6 persone, del tutto insufficiente, quindi, per gli oltre 1.000 viaggiatori che transitano giornalmente (in condizioni di normalità) nei quattro mesi estivi ed in coincidenza delle festività pasquali e natalizie.

(3 - 00925)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento alla drammatica situazione delle comunicazioni aeree, e in particolare dei servizi della compagnia di bandiera interferiti, oltre che dai consueti scioperi, anche da disservizi inconcepibili in un Paese civile e tecnologicamente avanzato, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non riten-

ga di intervenire nell'interesse della dignità e del prestigio della compagnia di bandiera, che si sta degradando al livello di una compagnia di ventura.

(3 - 00926)

TODINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per indurre le compagnie di assicurazione a non opporre defatiganti rinvii nelle liquidazioni dei danni RCA, rinvii spesso chiaramente volti a stancare coloro i quali richiedono i risarcimenti e ad indurli ad accettare liquidazioni irrisorie.

Questa sembra essere la prassi istituzionalizzata dalla « Lloyd Centauro Italiana », come è dimostrato anche dal fatto che le liquidazioni vengono proposte in misura inadeguata dopo mesi dall'accertamento peritale. Si cita il caso del danno n. 8992, denunciato a Roma in data 9 settembre 1977 per un ammontare di lire 300.000 e concordato, in sede di perizia, in lire 240.000 stante il fatto che, secondo il perito della compagnia, la somma richiesta deve essere ridotta perchè la macchina è stata immatricolata dieci anni addietro. Contrariamente a quanto ammesso dal perito, l'agenzia della compagnia, con sede in via Tagliamento 14, in Roma, ha ulteriormente ridotto l'offerta proponendola in lire 120.000. Alla data della presente interrogazione la somma non è stata materialmente liquidata.

Episodi del genere si verificano frequentemente nelle sedi della citata compagnia di assicurazione, i cui uffici hanno ricevuto disposizione di scoraggiare in ogni modo i danneggiati. Particolare significativo è costituito dal fatto che, nelle lettere con le quali la compagnia propone le irrisorie liquidazioni (di cui si ha pienamente coscienza), figura a stampa la seguente frase: « Le significhiamo, altresì, che se Lei riterrà di richiedere somme superiori e di adire le vie giudiziarie, confermeremo la nostra predetta offerta di fronte al magistrato, protestando le maggiori spese derivabili dalla Sua iniziativa: spese, quindi, che chiederemo siano poste a Suo esclusivo carico ».

L'intenzione intimidatoria contenuta nella frase è così evidente da indurre a collegarla all'arbitrarietà delle irrisorie liquidazioni offerte e ad ipotesi di natura penale.

(3 - 00927)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia diramata dall'agenzia ARI a proposito dell'installazione, nel cortile di Palazzo Chigi, di transenne destinate ad impedire ai giornalisti di avvicinare gli esponenti dei partiti della maggioranza governativa convocati per discutere questioni di pubblico interesse.

In precedenza, l'agenzia « Agenparl », con una nota intitolata « Uno stalinista a Palazzo Chigi », ha riferito che il deputato comunista Pajetta, avvicinato da un redattore dell'agenzia stessa, dopo essersi rifiutato di rispondere alle domande rivoltegli, aveva chiesto l'intervento delle guardie di pubblica sicurezza per ottenere l'allontanamento dei giornalisti dal cortile di Palazzo Chigi.

L'interrogante desidera sapere se la decisione di collocare le transenne di cui sopra sia stata adottata su sollecitazione del l'onorevole Pajetta — come viene sostenuto in ambienti della stampa parlamentare — oppure sia frutto di una decisione autonoma presa dagli uffici per evitare che un autorevole parlamentare della maggioranza sia costretto a chiamare la pubblica sicurezza ogni volta che un giornalista gli richiede una dichiarazione o un parere

(3 - 00928)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GIUDICE, MELIS, MASULLO, LAZZARI, VINAY, PASTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere il parere ed eventuali interventi del Governo in merito alla decisione della società SAIPEM, del gruppo ENI, riguardante le modalità di assegnazione dell'appalto per i lavori di costruzione del tratto Mazara del Vallo-Messina del metanodotto Algeria-Sicilia.

Appare, infatti, che, sia per la brevità dei tempi assegnati che per la pretesa dichiarazione da parte delle ditte concorrenti di avere eseguito nell'ultimo triennio posa in opera di tubazioni di grandi dimensioni per almeno 200 chilometri, si escludano di fatto dalla gara le imprese siciliane, limitandosi la partecipazione a poche imprese nazionali, e ciò in un momento in cui si cerca di rilanciare, ove possibile, l'industria nel Mezzogiorno.

(4 - 01793)

GADALETA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in merito all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, in materia di bollo, l'interpretazione che dà il Ministero delle norme contenute nell'articolo 19 del decreto stesso.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se, nell'ipotesi che un documento necessario alla partecipazione ad una gara di appalto risultasse essere stato presentato senza il prescritto bollo, tale fatto possa essere ritenuto causa di automatica esclusione dalla gara.

Tanto si chiede di sapere in quanto, in violazione del contenuto e dello spirito del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972, nonchè della relativa circolare ministeriale esplicativa numero 9 del 15 gennaio 1973, recentemente è stata esclusa da una gara d'appalto, indetta da un ente pubblico, un'impresa che aveva omesso di bollare un modulo consistente in un « elenco descrittivo delle voci e delle categorie di lavoro e forniture ».

(4 - 01794)

ABBADESSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che con l'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, veniva riconosciuto al personale di concetto dipendente dal suo Ministero la possibilità di fare temporaneamente le veci dei funzionari della carriera direttiva, nel caso di assenza o di vacanza di questi ultimi;

che tale norma ha consentito di fronteggiare notevoli carenze ed esigenze di lavoro, specie nelle Preture mandamentali;

che con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, all'articolo 2, si ribadiva che le attribuzioni del personale di concetto e direttivo sono quelle stabilite dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale si escludeva che il personale di concetto (segretari) possa fare le veci « straordinariamente » del personale direttivo (cancellieri);

che tale limitazione ha creato, specie nelle Preture presso le quali sono comandati « a scavalco » dei cancellieri, appesantimento ed arretrato di lavori e, soprattutto, non adeguato servizio per i cittadini;

che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, numero 319, ha però stabilito che alla « ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale »;

che sussistono le condizioni, di interesse specifico del settore e di interesse generale della comunità, per le quali, in quanto occorra, il personale di concetto possa essere abilitato « straordinariamente » a fare le veci del personale direttivo, alleggerendo particolari situazioni di disagio e di aritmia nel lavoro degli uffici,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritiene possibile provvedere in merito con decreto ministeriale o comunque prendere le iniziative legislative che potrebbero essere pertinenti, anche in considerazione che la benemerita categoria del personale di concetto — assolvendo già con tanto impegno e riconoscimento le funzioni varie di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 — ben può essere reintegrata a svolgere quelle funzioni che, già per tale articolo, e con utilità per l'Amministrazione, ha in passato svolto.

(4 - 01795)

CENGARLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quando verrà aperta la casa dell'ONPI di Bassano del Grappa, da tempo ultimata e la cui mancata funzionalità provoca le legittime proteste dei pensionati, della pubblica opinione e dei disoccupati in attesa di un posto di lavoro;

se la gestione di tale casa può essere affidata subito al comune, come da richiesta da questi fatta, anche in considerazione del previsto passaggio delle competenze dell'ONPI alle Regioni.

(4 - 01796)

VIGNOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando si provvederà a disporre che gli agenti del Distaccamento della polstrada di Eboli — peraltro recentemente potenziato — effettuino servizio soprattutto lungo le strade del sud della provincia di Salerno (strada provinciale « Litoranea »; strada statale « Tirrena Inferiore »; strada statale n. 19, « delle Calabrie »; strada statale n. 91, « della valle del Sele »; strada provinciale « San Nicola Varco », eccetera), ove sempre più frequenti sono gli incidenti stradali, anche mortali, e notevolissimo è il traffico, e non quasi esclusivamente su arterie stradali a nord di Salerno, ove più agevole sarebbe la sorveglianza da parte degli agenti della Sezione di polizia stradale di Salerno.

Si chiede, altresì, di conoscere i motivi per cui presso il Distaccamento di Eboli non è attivato il servizio antinfortunistico di pronto intervento.

(4 - 01797)

VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i provvedimenti che si intendono adottare per « riaprire » al più presto i Pensionati per studenti dell'Università di Napoli, che da anni sono « chiusi » nonostante i gravissimi disagi che ciò provoca per migliaia di studenti meridionali, certamente afflitti da grosse difficoltà economiche.

(4 - 01798)

SPARANO, DI MARINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — In località Gromola, nella Piana di Capaccio-Paestum (Salerno), nella notte tra l'8 e il 9 aprile 1978, alcune ore di pioggia hanno per la seconda volta, anche quest'anno, provocato, con la esondazione delle acque del fiume Sele, gravi e vasti allagamenti, mandando in rovina estese coltivazioni orticole (carciofi, insalata, pomodori, eccetera), inondando stalle, distruggendo foraggio e portando esasperazione e disperazione in centinaia di famiglie di contadini i cui poderi, in numero di circa un centinaio, sono rimasti isolati per la presenza di oltre 50 centimetri d'acqua.

Rilevato che i contadini coltivatori diretti hanno denunziato anche l'irresponsabile misura di taglio di pioppi da parte di concessionari (ciò che ha fatto venir meno gli argini del fiume in vari punti), nonchè l'assenza di interventi sia da parte dei poteri pubblici, con idonee misure di difesa degli argini (gabbioni di rete metallica, dragaggio del letto del fiume, forestazione degli argini, idonei canali di scolo d'acqua, eccetera), sia da parte del Consorzio di Bonifica sinistra Sele e da parte degli organi addetti alla sorveglianza dei corsi d'acqua per la tutela del territorio e delle coltivazioni agricole;

considerato che croniche ormai sono diventate le esondazioni del fiume Sele nei campi coltivati, sia a destra che a sinistra dello stesso e nella piana di Paestum e nella piana di Eboli-Campolongo (in località Santa Cecilia, Ionta, Coda di Volpe, Ponte Barizzo, Hera Argiva e San Vito);

ricordato che nel Mezzogiorno tali aree sono quelle più intensamente coltivate, con colture pregiate, con generoso impegno di centinaia di famiglie contadine e notevole vantaggio per il reddito nazionale,

si chiede di sapere dai Ministri interrogati:

1) quali provvedimenti urgenti intendono adottare per indennizzare i contadini danneggiati ed accertare responsabilità;

2) se non ritengono di dover includere i provvedimenti organici a difesa delle coltivazioni lungo tutte le zone del fiume soggette ad allagamenti in un progetto generale, come previsto dall'articolo 2 della legge 19 marzo 1952, n. 184;

3) se non ritengono di stipulare con l'Ente nazionale cellulosa e carta (ente a partecipazione statale specializzato ed attrezzato in lavori di rimboschimento, che opera in località Improsta del comune di Eboli), di concerto con la Regione Campania, un'apposita convenzione, utilizzando i fondi della leg-

ge detta « del quadrifoglio », per un organico piano di forestazione lungo tutto l'argine del fiume;

4) se non ritengono di dover procedere, attraverso il Genio civile, al dragaggio del letto del fiume ed alla collocazione di gabbioni di difesa fluviale nei punti degli argini più soggetti a frana.

(4 - 01799)

TODINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, nell'imminenza della nuova scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno 1977, non ritenga opportuno estendere quanto previsto dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche ai titolari di reddito da lavoro subordinato tassato all'origine. Detto articolo attiene alle pensioni di cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito e prevede che, ai fini della concessione della pensione sociale, « dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione ».

L'estensione di tale criterio legislativo ai titolari di reddito da lavoro subordinato, tassato all'origine, provocherebbe l'esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi ove i contribuenti di cui trattasi fossero anche proprietari della casa abitata.

Si verrebbe, così, a dare una pratica attuazione all'articolo 47 della Costituzione (« la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, eccetera, favorisce l'accesso al risparmio popolare, alla proprietà dell'abitazione, eccetera »); inoltre, si avrebbe, come conseguenza, un notevole sgravio dei compiti degli uffici finanziari preposti al controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Il minor gettito fiscale, a parere dell'interrogante, sarebbe ampiamente compensato dalla più utile destinazione del personale di detti uffici finanziari.

(4 - 01800)

TODINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, nell'imminenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1977, non intenda esaminare la possibilità di disporre che, nel caso in cui i magistrati della Corte dei conti, per carenza di locali, siano costretti a svolgere la loro attività lavorativa nella propria abitazione, si debba riconoscere loro una detrazione, anche se in maniera forfettaria, della spesa praticamente sostenuta.

Si verifica, infatti, che una stanza dell'abitazione privata dei magistrati in parola debba essere destinata ad una pubblica funzione e quindi la relativa manutenzione (illuminazione, riscaldamento, pulizia, uso del telefono per ragioni di ufficio, quota parte condominiale, eccetera) viene praticamente a gravare sul bilancio familiare dei magistrati ai quali lo Stato non è in grado di assicurare una sede per l'espletamento del lavoro di udienza.

(4 - 01801)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 12 aprile 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (1139).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale (1008).

FOSSA ed altri. — Norme per l'esercizio del credito navale e provvidenze a favore delle costruzioni navali (898).

2. Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978 (1007).

La seduta è tolta (*ore 20*).

Dott PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari